N.17 FEBBRAIO 2025

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

24ORE PROFESSIONALE

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
28 febbraio 2025

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

RAEE
Il nuovo piano strategico del CdC RAEE 5

ECOGUARD
ECOGUARD, antidoto alle terre dei fuochi nazionali ed estere 9

RETEX
Retex. Green dà man forte al Comune di Milano
per aumentare raccolta e recupero dei rifiuti tessili 12

SENTENZE
Sentenza europea su terra dei fuochi.
Parla il Presidente di Ecomafie 14

QUESITO
Pneumatici 17

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

SENTENZA TERRA DEI FUOCHI
Terra dei fuochi, la Corte dell'Uomo condanna l'Italia
perché non assicura il diritto alla vita 20

RENTRI
Come cambia il formulario rifiuti con Rentri 25

TRASPORTO
Le difformità facilmente riscontrabili tra i rifiuti dichiarati
e quelli effettivamente trasportati impongono
al trasportatore di non effettuare il trasporto 30

STOCCAGGIO
Responsabilità di custodia estese per il sito di rifiuti abbandonato 33

IMPIANTI
L'autorizzazione unica di un impianto non può prescindere
dalla regolarità urbanistica del sito 36

GESTIONE
L'abbruciamento del materiale agricolo o forestale naturale e' lecito?: 38

ESG
Fattori ESG: rendicontazione, strategia e valore aziendale 40

L'ANALISI
Carbon offsetting, il divieto introdotto dalla Green Claims Directive
e il rischio di greenwashing 53

OltreilGreen24: il numero di questo mese

In questo secondo numero del 2025 *Oltre il Green 24* vi offre uno ***speciale* sulla Terra dei Fuochi**, tema tornato alla ribalta in seguito a una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ha scosso il sistema paese. Pietro Luppi ha intervistato il **Presidente della Commissione Bicamerale Ecomafie, l'On. Jacopo Morrone**. Marina Castellaneta ha riassunto i **punti salienti della sentenza**, e la redazione di *SAFE-hub delle economie circolari* ha chiesto al manager Leonardo Colapinto di raccontare **caratteristiche e genesi di Ecoguard®**, protocollo di monitoraggio e controllo che rappresenta un **efficace antidoto contro le terre dei fuochi nazionali ed estere**.

Con il controllo delle filiere e la prevenzione degli smaltimenti illeciti ha molto a che fare anche il **Piano Strategico 2025 del CdC RAEE**, che sono stato chiamato a commentare assieme al direttore del CdC **Fabrizio Longoni**. Non poteva poi mancare un **focus sul tessile**, che questo mese riguarda l'importante sperimentazione di **raccolta presso i punti retail** avviata a Milano su iniziativa del Comune, di AMSA e del consorzio di produttori Retex.green. Marco Letizi ci parla invece del **rischio di *green washing* legato al *carbon offsetting***, alla luce della nuova direttiva sui *Green Claims*: una lettura consigliata a tutti i **manager di sostenibilità**. A questi ultimi suggeriamo anche di leggere "**Fattori ESG: rendicontazione, strategia e valore aziendale**", un efficace documento di orientamento offertoci dai valutatori d'azienda Nicola Agnoli e Martino Zamboni.

Anche in questo numero, come d'abitudine, vi proponiamo un pacchetto di aggiornamenti normativi sulla gestione dei rifiuti. Il primo di essi offre **chiarimenti e delucidazioni sull'applicazione del RENTRI**, un tema particolarmente caldo per chiunque trasporti e gestisca rifiuti. Luigi Imperato illustra una recente sentenza della Cassazione sugli obblighi del trasportatore in merito alle **difformità facilmente riscontrabili tra i rifiuti dichiarati e quelli effettivamente traspor-**

tati. Mirko Martini commenta un'altra recente sentenza della Cassazione a proposito della **responsabilità di custodia per il sito di rifiuti abbandonato.** Massimo Frontera ci dà invece conto di una sentenza del TAR della Campania sulle **autorizzazioni uniche degli impianti**, che **non possono prescindere dalla regolarità urbanistica del sito dove sono ubicati**. Infine, Leonardo Salvemini illustra i punti salienti del chiarimento del MASE in merito alla **liceità dell'abbruciamento dei materiali agricoli e forestali**.
Buona lettura!

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

RAEE

Il nuovo piano strategico del CdC RAEE

"Quest'anno il Piano strategico del Centro di Coordinamento RAEE ha un'importanza molto speciale", commenta **Giuliano Maddalena**, Direttore dei consorzi di produttori Ecoped e Ridomus. "Di fatti il Piano raccoglie le indicazioni del **decreto salva-infrazioni**, il quale recepisce a sua volta lo stimolo arrivato l'estate scorsa dall'Europa con l'apertura della procedura d'infrazione per il **mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero**".
Maddalena, che ad aprile 2024 è stato nominato presidente del CDC RAEE, reputa che "uno dei principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta, è l'avvio di volumi considerevoli di RAEE a **filiere parallele ed estranee ai regimi di responsabilità estesa del produttore**, dove non vengono applicate le corrette classificazioni. È plausibile stimare che circa il 50% dei RAEE raccolti spariscano dalla mappa, con gravi conseguenze sull'ambiente; se questo flusso fosse ricondotto alle filiere organizzate dai produttori, raggiungere gli obiettivi europei sarebbe molto più facile".
"Il **Piano Strategico 2025 del CdC RAEE**", riferisce il Direttore di Ecoped e Ridomus, "ha il fine primario di favorire la crescita dei volumi di RAEE avviati a corretto recupero. Ci siamo prefissati di raggiungere un quantitativo annuo di raccolta di almeno **500.000 tonnellate entro il 2027**, a fronte delle circa 360.000 tonnellate raccolte attualmente".

I CINQUE PUNTI CARDINE DEL PIANO STRATEGICO 2025

"Per dare questo colpo di reni", prosegue Maddalena, "lavoreremo su cinque

punti cardine. Il **primo punto** riguarda il rinnovo per il triennio 2025-2027 degli **Accordi di programma** con gli attori della filiera; negli anni passati abbiamo costruito sinergie importantissime, che vanno aggiornate al nuovo contesto. Ad esempio, con l'intervento legislativo voluto dal Governo in risposta alla procedura d'infrazione europea, sono cambiate le modalità autorizzative e di registro dei trasporti dei rifiuti".

"Il **secondo punto** del Piano riguarda l'ulteriore **sviluppo delle relazioni** con i soggetti ed enti che possono aiutarci ad incrementare la raccolta, e il mantenimento e il rafforzamento delle **azioni di comunicazione**. In quanto a sviluppo delle relazioni, il nostro principale focus saranno i **soggetti che possono ricevere il servizio di ritiro dei RAEE** provenienti dai nuclei domestici e *dual use*, ai quali intendiamo proporre non solo sinergie operative ma anche elementi di formazione congiunta".

"Per incrementare la partecipazione dei cittadini ai sistemi di raccolta promoveremo **campagne di educazione ambientale su scala nazionale**. E in quanto a **comunicazione settoriale**, parteciperemo a **eventi, convegni e fiere** in rappresentanza del modello multi-consortile, e utilizzeremo **sito web** e **canali social** per diffondere informazioni su sviluppi normativi e regolamenti vigenti. Parte importante del nostro lavoro di comunicazione riguarderà la **denuncia dei casi di sospetta gestione illegale dei RAEE**", sottolinea Maddalena. "È urgente e fondamentale che tutti gli attori coinvolti, così come la cittadinanza, prendano pienamente atto del grave fenomeno dei flussi paralleli. Arrivare a tracciare correttamente il 100% dei RAEE raccolti è un obiettivo prioritario".

"La **lotta contro il free riding e l'esportazione illegale di RAEE** è di fatti il **terzo punto** cardine del nostro Piano. Continueremo a monitorare **l'assolvimento dell'obbligo dei produttori** relativo all'iscrizione al Registro AEE nei termini previsti, e lavoreremo con **il Comitato di Vigilanza e Controllo** non solo sulle attività previste dalla normativa italiana, ma anche su progetti specifici a favore del completo funzionamento del sistema di gestione dei RAEE".

"Il **quarto punto** del Piano riguarda l'**attuazione e validazione sul campo dell'Accordo siglato con le aziende che trattano i RAEE** e il **controllo dei flussi RAEE gestiti dalle filiere**. In collaborazione con impianti, enti di accreditamento e auditor, ci siamo impegnati a monitorare le tecniche specifiche adottate attualmente e a **valutare l'introduzione di nuove tecniche** idonee alla certificazione di altre tipologie di RAEE. Proseguirà l'attività di **campionamento dei contenitori in ingresso presso gli impianti**, che è importantissima perché ci permette di valutare le tipologie di RAEE raccolte, la parametrizzazione dei dati da ottenere dal trattamento e le tipologie di RAEE da intercettare in quanto non avviate a corretto trattamento. Intendiamo poi avviare un progetto di **differenziazione dei contenitori per la raccolta dei RAEE del raggruppamento 4 contenenti**

batterie al litio, perché l'esperienza degli ultimi anni mostra che è pericoloso gestirle assieme agli altri RAEE. Tra le altre attività previste in questo punto del Piano, verificheremo sul campo le **destinazioni di alcuni flussi di materiali in uscita** dagli impianti e proseguiremo le attività di **formazione** dedicata ai soggetti che intendono effettuare la **preparazione per il riutilizzo** ".
"L'attività di controllo sulla qualità del trattamento e sul funzionamento delle filiere è un **pilastro storico** dei nostri piani strategici", sottolinea il Direttore di CdC RAEE **Fabrizio Longoni**. "Presidio territoriale e audit di campo sono, fin da quando esistiamo, gli elementi chiave per accreditare gli impianti e garantire gli standard di filiera, e anche quest'anno il piano mette un forte accento su questo aspetto. È raro che il piano strategico di un ente ponga così tanta centralità su qualità e controllo, ma per noi si tratta di un fattore costitutivo".
"Come **quinto punto**" conclude Maddalena "adotteremo misure finalizzate a favorire la convivenza consortile e garantire condizioni omogenee per tutti i soggetti aderenti al CdC, attraverso la disponibilità al confronto continuo e l'adozione di strumenti di controllo e verifica del rispetto dei regolamenti. In particolare, il CdC **monitorerà il raggiungimento delle percentuali di riciclo/recupero** insieme agli impianti di trattamento **e verificherà l'esistenza e la coerenza di un sistema di monitoraggio dei flussi di rifiuti trattati** fino all'*end of waste* nel rispetto delle obbligazioni dei produttori. Di fatti, un servizio di qualità offerto in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale viene garantito più facilmente in presenza di **interessi condivisi, regole comuni e comportamenti trasparenti**".

UN DOCUMENTO VIVO

"I nostri piani strategici non sono documenti isolati", riferisce il **Direttore del CdC RAEE Fabrizio Longoni**. "Il piano strategico è per noi un documento vivo, in continuo aggiornamento, che cresce e si evolve nel corso degli anni in base alle indicazioni che arrivano dai nostri soci e dagli altri stakeholder del settore. Quest'anno il piano include importanti azioni di **adeguamento alla norma**. Al di là delle azioni operative direttamente legate all'obiettivo di incremento della raccolta e del recupero, abbiamo pianificato, e in parte già implementato, **innovazioni organizzative** in relazione alle nuove regole di registrazione dei distributori e trasportatori e ai nuovi vincoli inerenti alla comunicazione".
"Nel concreto", continua Longoni "abbiamo approntato una **piattaforma online per farci carico della registrazione ai termini di legge dei distributori e trasportatori che raccolgono i RAEE presso i punti retail**; questi operatori, di fatti, non sono più tenuti a iscriversi alla categoria 3 bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, che è stata abrogata, ma devono comunque far capo al CdC per i loro adempimenti".

"Il CdC gestirà poi in modo centralizzato parte dei fondi che i sistemi collettivi, per legge, devono destinare ad **azioni di comunicazione**. Il Cdc era già molto attivo nella comunicazione: nel 2024 ha investito centinaia di migliaia di euro su questo aspetto e avevamo già predisposto un budget per il 2025. Ora però le risorse del sistema sono maggiori, perché **la legge impone ai sistemi collettivi di destinare alla comunicazione almeno il 3% dei loro ricavi**. Ogni sistema collettivo farà la comunicazione per proprio conto ma destinerà volontariamente una parte di questo denaro al CdC, perché promuova messaggi di fattore comune. Uno dei focus della nostra comunicazione sarà sicuramente la **denuncia pubblica dei casi di mala gestione**, perché uno dei principali motivi per cui il sistema EPR dei RAEE non è riuscito a raggiungere gli obiettivi europei è la deviazione dei flussi a filiere non tracciate. Se qualcuno lavora male, o uno specifico territorio ha delle gravi carenze, è necessario che si sappia, perché se non si sa è più difficile che la situazione cambi".

ECOGUARD

ECOGUARD, antidoto alle terre dei fuochi nazionali ed estere

"In Europa nessuno applica protocolli del genere!". Il responsabile internazionale della sostenibilità di Philips, membro del comitato tecnico convocato per valutare e discutere il disciplinare **Ecoguard®**, non credeva ai propri occhi. Era il 2010 e alla riunione del comitato a Roma, oltre agli esponenti del consorzio **ECOPED** e all'ente di certificazione **TÜV**, co-sviluppatori di Ecoguard®, c'erano anche due professori dell'Università di Modena, alcuni riconosciuti esperti di sostenibilità e una giurista specializzata in diritto ambientale.

"Alcuni mesi dopo la validazione del comitato tecnico, quando il modello Ecoguard® fu presentato pubblicamente, qualcuno ci accusò di voler andare oltre le nostre prerogative. Di fatti **nessuno, nel settore rifiuti, andava così tanto a fondo nei controlli di filiera**, e ancor meno quando le filiere avevano articolazioni estere" racconta **Leonardo Colapinto, manager di SAFE – Hub delle economie circolari**. SAFE raggruppa i cinque consorzi di produttori ECOPED, Ridomus, Ecopower e Pneulife, e offre i suoi servizi di coordinamento delle filiere anche ad altri consorzi di produttori dei settori tessile ed imballaggi.

"Con gli anni, però, il nostro modo di vedere le cose è andato affermandosi a livello istituzionale" prosegue Colapinto. "**L'Europa ha sposato i concetti di tracciabilità e controllo globale delle filiere** e ha introdotto importanti novità normative in questa direzione. Nel 2021 l'adozione di Ecoguard® è stata raccomandata dal **Ministero per la Transizione Ecologica** al Centro di Coordinamento RAEE, che è

l'organo di coordinamento al quale fanno riferimento i dodici sistemi collettivi di produttori di apparecchi elettrici ed elettronici".
Secondo il Ministero i disciplinari di Ecoguard® "rappresentano l'evoluzione della gestione verso standard operativi che rendono virtuosa l'azione del sistema collettivo".

UN LAVORO DETTAGLIATO

Lo strumento prevede **minuziosi e sistematici controlli** su ogni singolo ritiro di RAEE, compiuti sommando l'accuratezza del lavoro umano alla potenza dei sistemi informativi di tracciabilità. Il disciplinare di Ecoguard® **traccia e certifica ogni fase delle filiere RAEE**, dal ritiro iniziale fino al trattamento finale, garantendo la salvaguardia e l'efficiente riutilizzo delle risorse naturali in nuovi cicli produttivi.
In ambito SAFE, le **procedure di controllo** impegnano annualmente oltre 1.300 giornate-uomo di controlli documentali e di campo, che si aggiungono al lavoro dei verificatori e degli auditor indipendenti che ogni anno rinnovano, per ogni attore di filiera, verifiche reputazionali e audit documentali e di campo. "La metodologia Ecoguard®", riferisce Colapinto, "è messa **gratuitamente** a disposizione di chiunque voglia utilizzarla".
Attualmente Ecoguard® è applicato dai consorzi Ecoped e Ridomus sulle frazioni RAEE R1 clima e freddo e sulla frazione R4 piccoli elettrodomestici, che costituiscono gran parte del loro flusso, ed è in corso una fase di adattamento del protocollo per applicarlo anche sulle frazioni RAEE con minor flusso. Inoltre, per le filiere dei rifiuti tessili è stato sviluppato Ecoguard Textile®. "**Ogni filiera ha caratteristiche ed elementi di rischio propri**", spiega il manager di SAFE, "quindi è importante disegnare sistemi di controllo che siano efficaci per la specificità di ogni singola frazione. Solo con questo grado di dettaglio e di impegno è possibile prevenire con efficacia gli smaltimenti illegali in Italia e all'estero".

LA GENESI

Come è nata l'idea di sviluppare uno strumento del genere?
"Tutto nasce dagli **studi di filiera** e dalle **analisi di campo** realizzati preliminarmente all'elaborazione delle procedure di monitoraggio e controllo" rammenta Colapinto. "In quegli anni il fenomeno della **Terra dei Fuochi** era sotto gli occhi di tutti, ma ci si domandava poco che cosa accadesse con i rifiuti una volta spediti all'estero. Si era però parlato del caso di **Mattel**, la multinazionale statunitense che **produceva giocattoli in Cina utilizzando plastiche non conformi agli standard di sicurezza europei**. Le plastiche dei giocattoli avevano altissime concentrazioni di piombo e bromurati, a detrimento della salute dei bambini. Parallelamente **Giuliano Maddalena**, che già allora era direttore di Ecoped, **visitava gli impianti italiani di recupero della plastica per valutarne l'idoneità**, scoprendo che, nella maggior parte dei casi, la plastica derivata dai RAEE non

veniva preselezionata accuratamente. I gestori degli impianti si limitavano a separare le componenti metalliche più facilmente smontabili, per poi accumulare la plastica impura in **infinite distese di *big bag*** che venivano affidate ai broker; poi questi broker, invariabilmente, mandavano tutto in Cina".
"Associare questo fenomeno al caso Mattel non era difficile: le plastiche utilizzate dalla multinazionale per fabbricare i giocattoli erano, con ogni probabilità, **plastiche secondarie non adeguatamente selezionate inviate in Cina dagli impianti di trattamento di tutta Europa**. Per assicurarci che l'intuizione fosse giusta, contattammo dei **giornalisti d'inchiesta inglesi**, che ci mostrarono prove documentali, anche fotografiche, di quanto stava accadendo nel paese asiatico. La plastica secondaria, come ci immaginavamo, non veniva trattata adeguatamente; l'unico obiettivo dei trattamenti applicati era estrarre il rame, perché aveva un buon valore di mercato, e il resto veniva lasciato senza trattamento. In questi lavori di selezione del rame, veniva spesso impiegata **manodopera minorile**. Nel 2015 la Cina ha dovuto **proibire le importazioni di plastica secondaria**, perché la disponibilità nel proprio mercato di queste materie prime inadeguate e a bassissimo costo stava contaminando la sua intera produzione industriale, rovinando la reputazione globale dei prodotti *made in China*. Le esportazioni improprie di plastica secondaria continuano, ma ora anziché in Cina sono dirette alla Malesia e ad altri paesi industriali emergenti. Tra il 2008 e il 2010, nel quadro dei nostri studi preliminari, verificammo anche che parte dei RAEE veniva spedita direttamente in Africa, dove avveniva, e ancora avviene, l'estrazione dei metalli con più alto valore di mercato, mentre tutto il resto, includendo le componenti pericolose, viene abbandonato nell'ambiente. Fummo tra i primi a visionare le terrificanti immagini della discarica di rifiuti elettronici di Agbogbloshie ad Accra, in Ghana".

UNA SCELTA DI CAMPO

"Ci chiedemmo quindi se il compito di un consorzio fosse limitarsi a ricevere i contributi ambientali dai produttori e a pagare le fatture ai fornitori, oppure costruire, sorvegliare e qualificare filiere complete di vero riciclo, e per noi la risposta fu ovvia. Occorreva però assumerne le conseguenze, in termini di **sforzo ed investimento**. Perché le nostre intenzioni non rimanessero velleitarie costruimmo il sistema di regole e controlli ferrei, effettivi e tassativi oggi conosciuto con il nome di Ecoguard®".
"**Non bisogna abbassare la guardia**" avverte Leonardo Colapinto. "La necessità di strumenti come Ecoguard® è quanto mai attuale. Nel 2022 la Commissione Bicamerale Ecomafie ha riferito che circa **il 40% dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti nel nostro paese non raggiunge impianti autorizzati**, e ciò dà vita, tra le altre cose, a un imponente **traffico internazionale di rifiuti** che sfocia in sistematiche devastazioni ambientali nei paesi extraeuropei".

RETEX

RETEX. Green dà man forte al Comune di Milano per aumentare raccolta e recupero dei rifiuti tessili

Lo scorso 30 gennaio la Giunta di Palazzo Marino ha approvato un accordo di programma tra **Comune di Milano**, **AMSA** e consorzio **RETEX.GREEN**, finalizzato ad incrementare la quantità di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti tessili post-consumo prodotti nella città. Il consorzio Retex.green è stato costituito su iniziativa di **Confindustria Moda e di Fondazione del Tessile Italiano**, da imprese operanti nella filiera tessile-moda: un settore trainante anche sul fronte dell'innovazione e consapevole dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di abbigliamento.

L'iniziativa, che ha un carattere sperimentale, prevede l'**attivazione di raccolte differenziate di abiti usati e prodotti tessili presso un consistente numero di punti vendita retail**, e anticipa l'imminente introduzione, a livello nazionale, di un regime di **Responsabilità Estesa del Produttore del Tessile** dove i produttori del settore tessile-moda si faranno carico del recupero dei rifiuti tessili. Oggi a Milano, in linea con la media nazionale, si raccolgono in modo differenziato 3 kg di rifiuti tessili urbani per abitante, a fronte di circa **12 kg che, secondo i dati di ISPRA, finiscono nell'indifferenziato**.

Il nuovo regime di Responsabilità Estesa del Produttore avrà tra i suoi obiettivi principali la massimizzazione del differenziato, per evitare che così tanti rifiuti tessili che potrebbero essere preparati per il riutilizzo oppure riciclati vengano invece inceneriti, termo-valorizzati o smaltiti nelle discariche.

"Siamo felicissimi di dare man forte al Comune di Milano nella raccolta differenziata del rifiuto tessile urbano", ha commentato il **Direttore di RETEX. GREEN Mauro Chezzi**. "Grazie a questa iniziativa incrementeremo il numero e il tipo dei punti di raccolta, e ciò produrrà sicuramente un aumento delle quantità recuperate. Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti **daremo priorità al riutilizzo**, puntando a massimizzare il recupero della parte restante per mezzo di **soluzioni di riciclo innovative**. Sperimenteremo pratiche di smontaggio dei capi e svolgeremo test di riciclo chimico e meccanico su un'ampia gamma di fibre tessili, con il fine di reintrodurre le materie prime nelle nostre linee di produzione. Il progetto è stato sviluppato con il nostro general contractor ***Safe-hub delle economie circolari***, che costruisce e coordina le nostre filiere di recupero garantendo un alto livello di controllo sia sul percorso del rifiuto che sulle destinazioni del prodotto da valorizzare".

"Come ripetiamo spesso, la **collaborazione tra pubblico e privato** è essenziale quando si parla di transizione. Questo vale per il successo di qualsiasi iniziativa compresa quella della raccolta differenziata" ha detto **l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi**. "Le nuove tecnologie ci consentono di trasformare **un rifiuto tessile in una risorsa in grado di entrare nuovamente nella filiera del tessile**, concretizzando il concetto di economia circolare. Con questo accordo sperimentale vogliamo fare un passo avanti in sinergia con un settore che è strategico per il Paese e per la nostra città e che può dimostrare e far conoscere buone pratiche di gestione sostenibile dei tessuti per ridurne l'impatto ambientale. È importante far sapere ai cittadini e alle cittadine che nei **punti di raccolta** potranno portare abbigliamento e altri tessuti non più utilizzati senza l'obbligo di acquistare prodotti nuovi di tipo equivalente".

Massimiliano Marin, responsabile innovazione e sviluppo di *SAFE-hub delle economie circolari*, ci ha dato alcune anticipazioni sull'impostazione del progetto. "L'obiettivo principale è aiutare il Comune di Milano ad aumentare la percentuale di raccolta della frazione tessile, massimizzando allo stesso tempo il livello di recupero. Siamo comunque coscienti che i cittadini, per tradizione, cedono i loro abiti usati con l'aspettativa di un **risultato non solo ambientale ma anche sociale**; è un approccio olistico e positivo che intendiamo integrare in questa attività, in collaborazione con la società civile e le comunità locali. Lavoreremo poi di fino sulle **modalità di intercettazione**, proponendo contenitori con alto standard estetico e funzionale ed applicando specifici strumenti per incentivare la partecipazione dei cittadini/clienti".

SENTENZE

Sentenza europea su terra dei fuochi. Parla il Presidente di Ecomafie

Alla luce di oltre 150 pagine colme di dati, evidenze, argomentazioni e ricostruzioni giudiziarie, lo scorso 30 gennaio la **Corte Europea dei Diritti Umani** ha condannato in via definitiva lo Stato italiano per non aver protetto adeguatamente gli abitanti della cosiddetta **Terra dei Fuochi**, area ubicata tra le province di Napoli e Caserta, martoriata per decenni dagli smaltimenti illegali di rifiuti (per leggere la versione integrale della sentenza fai clic qui). Una **sentenza storica**, che nasce da un esposto presentato nel 2014 da 41 cittadini. Il primo firmatario dell'esposto, **Alessandro Cannavacciuolo**, ha raccontato in una conferenza stampa che la sua famiglia è stata decimata. "La nostra azienda di ovini a pascolo brado, che si nutrivano dei campi coltivati, è stata devastata. Molti miei parenti si sono ammalati di tumore. Mio zio, che era socio dell'azienda, è morto in soli trenta giorni, e nel suo sangue è stata trovata una concentrazione altissima di diossina".

"Questa sentenza sancisce che c'è stata una violazione del diritto alla vita" ha aggiunto Cannavacciuolo. "Quando mostravamo gli agnelli deformi in piazza lo Stato si è girato dall'altra parte e ha abbandonato i cittadini al loro destino".

Secondo la Corte a contribuire all'**incapacità dello Stato italiano di contrastare il business degli smaltimenti illegali gestito dalla camorra**, è stata anche la mancanza di coordinamento e di informazioni. Le relazioni delle Commissioni Bicamerali Ecomafie succedutesi negli ultimi 25 anni, attentamente analizzate

dai giudici, hanno dato conto del fenomeno ma senza riuscire a fornire quadri realmente completi di quanto stesse accadendo, e senza offrire soluzioni veramente efficaci per sconfiggere il sistema.
In via eccezionale, quindi, i quarantasette giudici di Strasburgo hanno fatto uso della loro prerogativa di **imporre al condannato strategie ed azioni dettagliate** finalizzate al superamento di un fenomeno che si considera ancora vigente. L'Italia, stabilisce la Corte, dovrà tener conto dell'evoluzione della situazione, visto che vengono scoperte nuove discariche e i rifiuti continuano a essere bruciati.
Su questo tema, *Oltre il Green 24* ha interpellato l'**On. Jacopo Morrone**, attuale Presidente della Commissione Bicamerale "Ecomafie".
In Campania il fenomeno degli smaltimenti illeciti è diminuito, anche se non scomparso, ma gli smaltimenti illeciti sembrano trasferirsi in altre Regioni e, sempre di più, in paesi esteri dove la tracciabilità si interrompe totalmente. Esiste il rischio che il maggiore controllo e repressione in un'area specifica non facciano altro che determinare uno spostamento del problema?
Il fenomeno degli smaltimenti illeciti è ancora vivo. Lo testimoniano gli episodi denunciati dalle forze dell'ordine, da cittadini e amministratori pubblici che trovano anche vasta risonanza mediatica. Si tratta di un fenomeno estremamente variegato e per questo difficile da interpretare in tutti i suoi aspetti e di conseguenza problematico da contrastare in modo efficacemente unitario. Si articola, infatti, attraverso impianti di trattamento censiti e autorizzati, siti abusivi di stoccaggio o trattamento, depositi occasionali, cumuli non autorizzati, contenitori di rifiuti stradali, roghi di rifiuti abbandonati. Ad oggi, comunque, si può affermare che il fenomeno degli interramenti di rifiuti anche pericolosi è in diminuzione fino a poterlo considerare residuale, permangono illeciti in forme diverse, per esempio i rifiuti trovano nuovi sbocchi geografici seguendo rotte diversificate verso il nord Italia ma soprattutto verso paesi esteri dove i controlli e la legislazione non sono così stringenti come in Italia. È su queste rotte che intende lavorare la Commissione con l'obiettivo di indagarle per individuare possibili ipotesi di miglioramento anche normativo da sottoporre al legislatore.
La Corte Europea chiede al Governo di combattere il fenomeno. Cosa possono fare i legislatori per aiutarlo in questa battaglia? Quali sono le carenze normative da colmare? A livello strutturale, quali potrebbero essere le soluzioni?
Compito della Commissione è svolgere indagini, audizioni e missioni su attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari anche con riguardo al ruolo della criminalità organizzata e alla verifica di eventuali comportamenti illeciti di soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. A questo ci atteniamo. Analisi relative al ciclo dei rifiuti, ai suoi profili impiantistici e alle connesse attività illecite sono materia di 'filoni'

di approfondimento. Tra questi ce n'è uno specifico sulla Campania, con particolare riguardo alla cosiddetta Terra dei Fuochi, su cui ci poniamo l'obiettivo di fornire al Parlamento, al Governo e al pubblico un quadro aggiornato degli elementi di criticità tuttora esistenti, tra cui la verifica dell'inquinamento delle falde acquifere. C'è da aggiungere un ulteriore aspetto molto problematico ovvero la propensione delle organizzazioni criminali ad inserirsi negli spazi del tessuto economico reinvestendo nei circuiti legali collegati allo smaltimento rifiuti proventi delle attività illecite anche con il supporto di professionisti e intermediari e l'utilizzo della criminalità locale per la manovalanza.

Gli attuali sistemi di tracciabilità e controllo dei flussi dei rifiuti possono essere migliorati, per rendere più difficile lo smaltimento illecito?

Tutto può essere migliorato, si possono individuare soluzioni di carattere normativo per intervenire in maniera più incisiva su chi organizza questi smaltimenti illeciti o i traffici e su chi si presta alla materiale esecuzione. Si può intervenire anche sul sistema dei controlli relativamente al cosiddetto 'giro bolla' ovvero il cambio del codice dei rifiuti che ne fa perdere la tracciabilità durante il percorso. L'attività di acquisizione documentale e le audizioni finora svolte dalla Commissione hanno consentito di ricostruire, almeno in parte e ancora a livello di studio, le modalità operative di gestione della movimentazione dei rifiuti e le criticità dei segmenti gestionali o istituzionali coinvolti a vario titolo in questa filiera. Gli approfondimenti hanno lo scopo di verificare se e quale *vulnus* affligga uno o più segmenti della filiera dei rifiuti, con particolare attenzione alla continuità della tracciabilità dei rifiuti durante ogni fase dei movimenti intermodali e alle modalità criminali per eludere i controlli che devono essere potenziati anche con un incremento di personale altamente specializzato. Voglio però evidenziare anche che l'Italia è il paese che in Europa prevede più controlli per esempio nel settore dell'agroalimentare, altro ambito di cui si occupa la Commissione. Paradossalmente, quindi, il fatto che emergano irregolarità, contraffazioni, sofisticazioni e business illegali attraverso il percepimento di risorse pubbliche e fondi europei è strettamente connesso al serrato numero di controlli effettuati.

QUESITO
Pneumatici

DOMANDA

Ancora pneumatici fuori uso abbandonati nelle strade o accumulati nelle autofficine. Un'emergenza strutturale?
S.L.

Gentile lettore, già a metà dell'anno scorso il presidente di Pneulife Andrea Moreschi, in un'intervista concessa a *Oltre il Green 24*, aveva segnalato un ritorno ai livelli emergenziali precedenti al 2023.
Contestualmente aveva chiesto un intervento alla radice, invitando il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a prendere atto che importanti volumi importanti di pneumatici continuano a essere immessi sul nostro mercato nazionale **senza una tracciatura all'origine**: una situazione che produce inevitabili sballamenti nella programmazione degli obiettivi di ritiro e gestione degli pneumatici a fine vita. Bisogna applicare **maggiori controlli sulla filiera**, dagli importatori ed intermediari fino agli operatori del trattamento dei rifiuti, per verificare che le quantità dichiarate nelle documentazioni rispondano effettivamente alla realtà.
Nell'aprile del 2024, in risposta alle istanze di Pneulife e di altri

Hai dubbi o domande sui temi dell'Economia Circolare?

Scrivi all'email
redazione.oltreilgreen@gruppo-safe.it

Gli esperti di SAFE e del Sole24Ore ti forniranno una risposta.

consorzi di produttori, il MASE ha istituito un **Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici**, che è un utile passo verso una maggiore trasparenza e tracciabilità.
Ma in tutta evidenza questo provvedimento non è sufficiente. Nel prossimo numero di Oltre il Green 24 proporremo un approfondimento su questo tema.
Cordialmente.

Giuliano Maddalena
Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

SENTENZA TERRA DEI FUOCHI

Terra dei fuochi, la Corte dell'Uomo condanna l'Italia perché non assicura il diritto alla vita

Marina Castellaneta

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Cannavacciulo e altri contro Italia (ricorsi n. 51567/14 e altri), depositata il 30 gennaio, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 2, che assicura il diritto alla vita.
Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione I - Sentenza 30 gennaio 2025 - Ricorsi n. 51567/14 e altri

LA MASSIMA
Ambiente e territorio - Inquinamento - Terra dei Fuochi - Interramento e combustione illegale dei rifiuti - Diritto alla vita - Rischio grave, reale e accertabile - Pericolo imminente - Mancata diligenza - Inerzia - Informazione inadeguata - Violazione del diritto alla vita - Misure generali - Sentenza pilota - Riparazione per i danni non patrimoniali - Rinvio. *(Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, articolo 2)*
L'inerzia dello Stato che, a fronte di un rischio reale e accertabile, non adotta misure preventive idonee e necessarie a impedire e a combattere il grave inquinamento causato dallo sversamento, dall'interramento e dalla combustione dei rifiuti comporta una violazione del diritto alla vita. L'assenza di misure adeguate e la mancata informazione agli abitanti di quelle zone hanno costituito una violazione della Convenzione causando conseguenze negative sui ricorrenti. Lo Stato deve adottare entro due anni le misure generali per riqualificare quei territori e permettere l'esercizio del diritto alla vita.
Inerzia, mancata diligenza, non comunicazione dei rischi alla popolazione e questo malgrado le autorità italiane fossero consapevoli del grave inquinamento causato dai rifiuti tossici. Con la conseguenza che, nella Terra dei Fuochi, molti residenti sono stati vittime di gravi malattie, incluso il cancro. Un quadro che ha portato la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Cannavacciulo e altri contro Italia (ricorsi n. 51567/14 e altri), depositata il 30 gennaio, a condannare l'Italia per violazione dell'articolo 2, che assicura il diritto alla vita. Una sentenza di particolare importanza e che si caratterizza, rispetto ad altre

rese da Strasburgo in materia di ambiente, per la circostanza che la Corte ha applicato l'articolo 2 e non l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) in un caso di inquinamento che ha riguardato una vasta area geografica e un elevato numero di persone, nei confronti delle quali è stato accertato il rapporto causa (inquinamento) - effetto (malattie).
La Corte ha adottato una sentenza pilota chiedendo l'adozione di misure individuali e generali, congelando, per il momento, in attesa degli interventi dello Stato, ben 4.700 ricorsi pendenti dinanzi a Strasburgo per la stessa situazione.
La scelta di pronunciarsi con una sentenza pilota è stata motivata dalla Corte anche in ragione del fatto che, in presenza di un problema strutturale o sistematico, l'elevato numero di ricorsi avrebbe potuto influire negativamente sul funzionamento della Corte e, come dato positivo, potrebbe facilitare l'applicazione di rimedi alle violazioni convenzionali sul piano nazionale.

Il fatto

La sentenza ha al centro la situazione nella Terra dei Fuochi, un'area che riguarda 90 comuni e una popolazione di circa 2,9 milioni di persone costrette a vivere in un luogo dove, per anni, sono stati scaricati rifiuti senza alcuna autorizzazione, di frequente oggetto di combustione illegale, con un grave inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. In pratica, in quelle zone, i rifiuti erano depositati in discariche abusive, in fosse scavate in terreni agricoli e poi coperte, in corsi d'acqua, con i terreni che continuavano a essere utilizzati per l'agricoltura. Le autorità nazionali e locali erano perfettamente a conoscenza della grave situazione come attestato dalla costituzione di ben sette commissioni di inchiesta ma, per molti anni, non era stato fatto nulla di concreto e, quindi, la contaminazione da diossina non era stata bloccata e l'inquinamento del suolo in alcune aree come quelle intorno a Villa Literno aveva raggiunto livelli gravissimi, con una concentrazione eccezionale di metalli pesanti. Nella zona erano aumentati i casi di cancro ma, malgrado la gravissima situazione, la reazione era stata debole e, per di più, le vittime non avevano potuto ottenere giustizia a causa della prescrizione.
Ad alcuni familiari delle vittime, quindi, non è rimasto altro che ricorrere a Strasburgo che ha constatato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione che assicura il diritto alla vita.

Le questioni di ricevibilità

Prima di passare a esaminare il merito del ricorso, la Corte ha risolto alcune questioni relative al rispetto delle condizioni di ricevibilità previste dall'articolo 35 della Convenzione. In particolare, la Corte ha respinto l'eccezione del Governo in base al quale non sarebbe stato rispettato, al momento della presen-

tazione del ricorso, il divieto di proporre ricorso a un'altra istanza, sostanzialmente uguale. Sul punto, la Corte evidenzia la differenza tra i ricorsi sottoposti alla Corte europea e quelli presentati dalla Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea funzionali ad accertare la violazione degli obblighi Ue da parte dello Stato e non la violazione di diritti individuali.
Le autorità nazionali non hanno agito in modo tempestivo e non hanno predisposto una risposta sistematica nell'affrontare la grave situazione
Chiariti tali aspetti, la Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi di alcune associazioni poiché esse non potevano essere considerate vittime di violazioni convenzionali poiché non avevano la titolarità per far valere in giudizio i diritti convenzionali in quanto la Corte, pur riconoscendo la funzione vitale delle associazioni, ha ritenuto che dette associazioni si poggiassero unicamente sui diritti individuali dei propri membri, «senza dimostrare di essere state colpite in maniera sostanziale» e, quindi, senza poterle considerarle vittime ai sensi della Convenzione.
È interessante notare che la Corte ha tracciato una precisa linea di demarcazione tra i ricorsi che in via generale hanno al centro l'inquinamento e quelli che riguardano i cambiamenti climatici in cui si tratta di una questione di interesse per l'intera umanità in cui sono in gioco anche i diritti delle generazioni future, ritenendo che nel caso in esame non vi fossero circostanze eccezionali tali da attribuire il diritto di agire in giudizio alle organizzazioni che avevano presentato il ricorso sulla base degli articoli 2 e 8. Così, sono stati dichiarati irricevibili i ricorsi di alcune persone che non vivevano nelle zone contaminate o, in altri casi, per il mancato rispetto del previo esaurimento dei ricorsi interni.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Corte sottolinea che, se i rimedi interni sono inadeguati o non effettivi, coloro che sostengono di essere vittime di una violazione di un diritto convenzionale, possono direttamente ricorrere a Strasburgo. Passati in rassegna i possibili ricorsi messi a disposizione sul piano interno, la Corte ha accolto la tesi delle vittime secondo le quali le azioni interne non avrebbero portato a risultati adeguati quanto al rispetto dei diritti convenzionali.

La violazione del diritto alla vita

L'articolo 2 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita, pone sugli Stati obblighi positivi e, quindi, l'adozione di misure appropriate che consentano di salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla propria giurisdizione nonché a impedire che gli individui si trovino in una situazione di rischio per la propria vita, in ogni situazione e, a maggior ragione, nei casi di attività pericolose. Questo è il caso - precisa la Corte - della raccolta dei rifiuti in determinati siti, degli esperimenti nucleari e della gestione delle acque in determinate regioni. Gli Stati, in presenza di rischi reali, gravi e accertabili nonché imminenti, che

devono essere valutati nello specifico contesto, sono tenuti a intervenire. Il primo obbligo degli Stati è adottare misure legislative e amministrative in modo da impedire azioni che possano provocare una minaccia alla vita. Nell'adottare misure preventive, inoltre, gli Stati hanno l'obbligo di garantire il pieno diritto della collettività a ricevere informazioni.

Il caso in esame non riguardava lo svolgimento di attività in sé particolarmente pericolose o attività industriali, ma attività di routine compiute da privati, da organizzazioni criminali e altri soggetti che hanno agito al di fuori della legalità, di fronte alle quali lo Stato è stato inerte. Lo stesso Governo, nella sua difesa, non ha contestato l'esistenza di una grave esposizione alla diossina e a metalli pesanti dovuti all'incenerimento dei rifiuti o all'interramento con danni alla falda acquifera e all'atmosfera, ma ha contestato che ci fosse un legame tra inquinamento e malattie dei ricorrenti. Un'obiezione che la Corte ha respinto tenendo conto delle numerose prove prodotte dai ricorrenti. Le autorità nazionali, pur conoscendo i gravi rischi dovuti all'inquinamento in quella zona, non hanno agito in modo tempestivo e non hanno predisposto una risposta sistematica, coordinata e globale nell'affrontare la grave situazione nella Terra dei Fuochi. Eppure, a ulteriore conferma della gravità della situazione e del fatto che era sostanzialmente ben nota alle autorità, basti considerare che le autorità statunitensi avevano avvisato del pericolo il personale impegnato in quelle zone e imposto diverse precauzioni. Invece, le autorità italiane non sono intervenute tempestivamente con un'azione coordinata e non hanno fornito un'informazione adeguata. Sul punto vale la pena sottolineare che, in modo sorprendente, l'Italia per diverso tempo ha seppellito la verità applicando il segreto di Stato.

Il primo obbligo degli Stati è adottare misure legislative e amministrative in modo da impedire azioni che possano provocare una minaccia alla vita

La Corte ha anche richiamato il rapporto del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecocompatibile di sostanze e rifiuti pericolosi: nella sua visita in Italia nel 2021, infatti, il Relatore aveva evidenziato le poche risorse messe a disposizione dallo Stato per poter risanare quei luoghi.

Lo stesso Governo, d'altra parte, nel procedimento dinanzi alla Corte ha richiamato l'adozione di alcune misure adottate con ritardo, nel 2013, confermando che solo nel 2016 era stato adottato il Piano di azione per combattere lo sversamento illegale di rifiuti e il loro incenerimento. Un ritardo generale che ha prodotto gravi conseguenze sulla salute dei residenti e una sicura violazione dell'articolo 2 della Convenzione. Nessun dubbio che sussistesse un rischio per la vita "sufficientemente serio, reale e accertabile" da poter essere qualificato come imminente, ma le autorità italiane non adottando misure adeguate, non hanno assicurato il rispetto effettivo del diritto alla vita.

L'indennizzo alle vittime

La Corte, accertata la violazione del diritto alla vita, ha imposto alla Stato l'adozione di misure generali e ha fatto ricorso alla sentenza pilota. L'Italia deve, quindi, adottare una strategia generale per affrontare la grave crisi ambientale e sanitaria nella Terra dei Fuochi, nonché costituire, entro due anni, un sistema di monitoraggio indipendente, includendo componenti che non abbiano alcun legale con le autorità statali e procedendo a istituire una piattaforma per fornire informazioni al pubblico.

Inoltre, la Corte si è riservata di decidere sulla quantificazione degli importi dovuti ai ricorrenti per i danni non patrimoniali. I sette ricorrenti, che hanno ottenuto l'accoglimento del ricorso, hanno presentato domande pari 410mila euro. Il Governo ha subito eccepito che la richiesta era eccessiva, ma la Corte si è riservata di decidere per i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

RENTRI

Come cambia il formulario rifiuti con Rentri

Luca Bardelloni

Con l'entrata in vigore del Rentri rimane valido l'emendamento dell'articolo 193, comma 1 del Testo unico ambientale (Tua) che individua il **Fir** come il documento principale che accompagna il trasporto dei rifiuti, ad uso di specifici soggetti coinvolti e specifiche quantità trasportate, ma i soggetti coinvolti dovranno via via adeguarsi alle nuove modalità di emissione, tramite l'utilizzo del nuovo modello di Fir.

Come cambia il formulario rifiuti con Rentri

A partire **dal 13 febbraio 2025**, entrerà in vigore il **nuovo modello del formulario di identificazione dei rifiuti** (Fir), che dovrà essere utilizzato per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi. Sebbene questo modello potrà ancora essere in formato cartaceo, sarà necessario effettuare la vidimazione digitale, come già previsto per il sistema Vi.Vi.Fir.

Tutti gli operatori, compresi quelli non obbligati all'iscrizione, dovranno utilizzare il nuovo Fir. La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile dal 23 gennaio 2025. Tuttavia, fino al 12 febbraio 2025, sarà necessario continuare a utilizzare i modelli attualmente in uso.

Dal 13 febbraio 2026, gli iscritti a Rentri saranno tenuti a gestire il nuovo modello Fir esclusivamente in formato digitale. Inoltre, ci sarà l'obbligo di vidimazione digitale per entrambi i formati, cartaceo e digitale, tramite Rentri previa iscrizione.

I dati del Fir per i rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al Rentri da tutti i soggetti coinvolti. Sarà infine responsabilità del trasportatore trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nel caso del Fir digitale.

È importante sottolineare che, fino al 12 febbraio 2025, il Fir rimarrà in formato cartaceo e utilizzerà il vecchio modello, con la possibilità di vidimazione sia digitale che presso le Camere di commercio.

Cosa non cambia nel formulario rifiuti

La disciplina prevista dall'art. 193 del Dlgs 152/2006 rimane immutata per i seguenti aspetti:

- I soggetti obbligati a emettere e gestire il formulario di identificazione del rifiuto continuano a essere il produttore o il detentore dei rifiuti, a seconda dei casi specifici in conformità con i soggetti obbligati Rentri.
- Il Fir viene compilato dai diversi operatori nella catena di trasporto – produttore iniziale, trasportatore, intermediari, commercianti, impianti di destino – ciascuno per la parte di propria competenza. Sebbene il produttore sia il responsabile delle informazioni di propria competenza, può richiedere al trasportatore di compilare il Fir a suo nome.
- Rimangono esonerati dall'emissione e gestione del Fir alcuni soggetti, come ad esempio chi trasporta rifiuti urbani o chi conferisce rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta. Anche il trasporto di rifiuti in aree private è esentato.
- In specifici casi, il Fir può essere sostituito da documenti alternativi. Inoltre, restano in vigore regimi particolari come quelli per i rifiuti sanitari e i rifiuti da manutenzione.
- Ciascun operatore è responsabile delle informazioni che inserisce e sottoscrive nel Fir per la propria parte di competenza. Anche quando il trasportatore compila il Fir su richiesta del produttore o detentore, questi ultimi mantengono la responsabilità per le informazioni che li riguardano.
- Il produttore o detentore dei rifiuti è esonerato dalla responsabilità per il recupero o lo smaltimento una volta che acquisisce una copia del Fir completata e firmata in tutte le sue parti.

Modalità di vidimazione con RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025, i Fir attualmente in uso non potranno più essere utilizzati, e sarà obbligatorio adottare i nuovi modelli **vidimati digitalmente tramite il Rentri**. Per garantire la corretta gestione dei formulari, il sistema offre diverse modalità di vidimazione, adattabili alle esigenze operative degli utenti.
La vidimazione digitale tramite interoperabilità consente di integrare i sistemi gestionali aziendali direttamente con il Rentri. In questo modo, i FIR possono essere vidimati in modo automatico e senza la necessità di operazioni manuali aggiuntive.
È possibile, inoltre, utilizzare i servizi di supporto per la compilazione e vidimazione, che permettono di gestire il Fir in diverse modalità. In particolare, è possibile:

- Compilare il Fir digitalmente con tutti i dati obbligatori, esclusi conducente, mezzo e targa (noti solo al momento della partenza), per poi procedere alla vidimazione.

- Stampare il Fir “vuoto” già vidimato e completarlo manualmente in un secondo momento.

Per far fronte a situazioni di emergenza, è consentito ancora stampare in anticipo Fir vidimati e vuoti, da utilizzare successivamente. Questa opzione garantisce continuità operativa anche in caso di imprevisti, rispettando comunque l’obbligo di vidimazione digitale preliminare.

Com’è fatto il nuovo modello cartaceo Fir

Il nuovo modello di Fir cartaceo, composto da due fogli e un allegato, sarà in vigore da febbraio 2025 a febbraio 2026, prima dell’obbligo di passare al formato digitale.

Per emettere il Fir cartaceo, il produttore dei rifiuti stampa due copie, trattenendo l’originale. Successivamente, il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di loro competenza e firmano il documento.

Una volta firmato dal destinatario, il trasportatore trasmette la copia del Fir sottoscritta a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, inclusi il produttore o detentore e gli altri operatori della filiera.

La restituzione della copia del Fir completo al produttore può avvenire tramite:

- consegna diretta da parte del trasportatore;
- invio tramite Pec;
- trasmissione tramite Rentri;
- usando il proprio gestionale o i servizi del Mase.

Com’è fatto il nuovo modello digitale Fir

Il contenuto del nuovo modello digitale è definito tecnicamente nell’articolo 8 del Dm 59/2023 e prevede una vidimazione digitale tramite un codice univoco fornito dal sistema Rentri, supportato dalle Camere di commercio.

L’intestazione include i dati identificativi del produttore, del trasportatore e del destinatario, insieme ai dettagli sui rifiuti trasportati, come tipo e quantità.

Il Fir digitale viene aggiornato durante le operazioni di tracciabilità del rifiuto tramite i sistemi gestionali degli operatori o i servizi del Mase, garantendo la corretta compilazione del Formulario e sottoscrizione durante il trasporto.

Una volta completato e firmato da tutti i soggetti coinvolti, il destinatario trasmette il Fir al produttore iniziale attraverso Rentri, rispettando le tempistiche stabilite nei decreti direttoriali.

Utilizzo del Fir digitale

I formulari Rentri saranno utilizzati in modalità digitale esclusivamente per rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni in-

dustriali/artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.
Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non sussiste l'obbligo di emissione del Fir in formato digitale.

Sottoscrizione del Fir digitale
Il Fir digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell'avvio a trasporto del rifiuto e infine dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.
La sottoscrizione può essere effettuata anche tramite il certificato rilasciato da Rentri attraverso il proprio gestionale o i servizi messi a disposizione dal Mase.
Il destinatario trasmette al produttore e agli operatori coinvolti nel trasporto del rifiuto, tramite Rentri il Fir digitale completo, rispettando le tempistiche fissate nei decreti.
È possibile la trasmissione al Rentri dei dati del Fir digitale attraverso i soggetti delegati da parte dei produttori che li hanno incaricati, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

Errori e soluzioni nella compilazione del Fir
Gli errori nel Fir possono verificarsi in diverse fasi della sua gestione, rendendo necessario intervenire con la procedura corretta per garantire la conformità normativa e la tracciabilità. Di seguito alcune situazioni comuni e come affrontarle:

- Quando la presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore viene annullata dopo l'emissione del Fir, è necessario annullare il documento. L'annullamento non cancella il Fir già vidimato, ma lo conserva con lo stato di "annullato".
- Se nel Fir viene indicato un trasportatore errato durante la compilazione digitale, non è sufficiente correggere l'errore manualmente con annotazioni. In questo caso, bisogna emettere un nuovo Fir corretto per garantire la conformità.
- Nel caso in cui si rilevino errori dopo la vidimazione ma prima della partenza del rifiuto, la procedura prevede di effettuare una nuova vidimazione ed emettere un Fir aggiornato.
- Quando gli errori vengono scoperti solo dopo che il trasportatore ha trasmesso al produttore la quarta copia digitale del Fir, è possibile ap-

portare modifiche solo all'esito del conferimento. Questa rettifica va comunicata tramite una lettera di rettifica ufficiale e con il sistema Rentri tenderà a non presentarsi più.

- Se si rende necessario annullare un Fir già vidimato, l'annullamento non elimina il documento dal sistema, ma ne conserva una traccia con lo stato "annullato", mantenendo la sua registrazione per eventuali controlli futuri.

Tabella tempistiche nuovo modello formulario Fir

I vecchi modelli dei Fir (quelli previsti dal Dm 145/1998), seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati a partire dall'introduzione del nuovo modello.

Proponiamo di seguito una tabella riepilogativa sui tempi e le modalità di adozione del nuovo modello di formulario identificazione rifiuti in conformità con le scadenze Rentri.

Tempi	Modalità
Fino al 12 febbraio 2025 si emettono Fir cartacei con il VECCHIO MODELLO (Dm 145/1998)	**Compilazione del Fir:** – Con proprio gestionale – Manuale **Vidimazione del FIR:** – Con proprio Gestionale attraverso connessione con Vi.Vi.Fir. – Presso la Camera di Commercio
Dal 13 febbraio 2026 produttori emettono Fir digitali su NUOVO MODELLO	**Compilazione del Fir:** – Con proprio gestionale – Con servizi del Mase **Vidimazione digitale del Fir:** – Con proprio gestionale tramite Rentri – Con servizi del Mase tramite Rentri
Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026 si emettono Fir cartacei su NUOVO MODELLO	**Compilazione del Fir:** – Con proprio gestionale – Con servizi del Mase – Manuale **Vidimazione digitale del Fir:** – Con proprio gestionale tramite Rentri – Con servizi del Mase tramite Rentri

TRASPORTO

Le difformità facilmente riscontrabili tra i rifiuti dichiarati e quelli effettivamente trasportati impongono al trasportatore di non effettuare il trasporto

Luigi Imperato

Il caso

Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 24 giugno 2024 aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata dall'indagato avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., concernente tre autocarri, in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, di cui agliartt. 110 c.p. e 259 del D.Lgs. n. 152/2006[1].

Avverso detto provvedimento, l'indagato per il tramite del proprio difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo in primis il vizio di motivazione in relazione al fumus commissi delicti, ritenuta meramente apparente, in quanto non erano stati adeguatamente considerati dai Giudici della cautela la dichiarazione di non pericolosità dei rifiuti e il rapporto di prova del centro analisi, ricordando altresì che l'art. 193 del Testo Unico Ambientale prevede che il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti, né per l'eventuale difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

In secundis, veniva eccepito il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 321 c.p. e 260-bis, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, atteso che i rifiuti per essere trasportati non richiedono necessariamente il certificato analitico, allorquando c'è il formulario di identificazione degli stessi o in alternativa la copia cartacea della scheda Sistri, con la conseguenza che i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi non incorrono in responsabilità nell'ipotesi di difformità tra la descrizione dei rifiuti fatta dal produttore e risultante dal formulario di identificazione o nella scheda Sistri, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

La nota

La decisione dei Giudici della Cassazione penale, sez. III, con sentenza del 22 gennaio 2025, n. 2602 risulta di particolare interesse perché affronta la problematica, invero non sempre di facile soluzione, attinente all'esatta individuazione delle condizioni, in presenza delle quali il trasporto di rifiuti ritenuto non a norma faccia sorgere una responsabilità penale anche nei confronti del trasportatore.

Orbene, la Suprema Corte afferma il principio in forza del quale in questi casi ogni qualvolta sussiste una difformità che può essere agevolmente riscontrata in base alla comune diligenza, tra i rifiuti dichiarati e quelli trasportati, il trasportatore non deve effettuare il trasporto[2].

Consequenzialmente, nel caso di specie, in applicazione di tale criterio ermeneutico, la Suprema Corte ritenendo corretta e satisfattiva la motivazione offerta dal Tribunale del Riesame evidenzia come l'esame dei rifiuti materialmente trasportati dagli automezzi, faceva emergere una evidente discrasia fra quella dei rifiuti dichiarati, vale a dire plastica e gomma sotto la specie di polipropilene polietilene, e quella dei rifiuti effettivamente presenti sui veicoli, costituti invece da poliuretano espanso, polistirolo, PVC, elastomeri termoplastici, legno, residui tessili, vetro vetroresina, materiale metallico ed altro materiale.

Senza considerare, proseguono i Giudici di legittimità, che nell'ipotesi accertata di miscela di polimeri, si applica la procedura di notifica ed autorizzazione preventiva e non quella semplificata di cui all'allegato VII del regolamento CE 1013 del 2006; per di più, in presenza di chiare contaminazioni che impediscono l'attribuzione di uno dei codici previsti per i rifiuti plastici.

Le medesime argomentazioni, vengono poi utilizzate dalla Corte di Cassazione anche per rigettare il secondo motivo di doglianza, in base al quale la condotta contestata andava sussunta nell'alveo dell'art. 260-bis, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui: "Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".

Secondo i Giudici di legittimità, al di là della effettiva applicabilità ratione temporis della predetta disposizione al caso di specie, il suo richiamo non

risulta corretto in quanto l'art. 260-bis del Codice dell'ambiente attiene al trasporto con documentazione falsa o senza documentazione e non alle difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, quale presupposto per la sussistenza di indizi di reato; difformità che invece nel caso in esame sono risultate assolutamente palesi, considerato che i risultati trasportati consistevano in un coacervo di materiali eterogenei, in gran parte non corrispondenti rispetto a quanto dichiarato.

_____

[1] 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

[2] Art. 193, comma 17, del D.Lgs. n. 152/2006: Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

STOCCAGGIO

Responsabilità di custodia estese per il sito di rifiuti abbandonato

Mirko Martini

Nella liquidazione del danno per danno cagionato da cosa in custodia il giudice deve analizzare e verificare concretamente **quale sia stata la condotta da parte del danneggiato in qualità di custode**. Infatti, ai fini probatori è essenziale comprendere sia la condotta dolosa o colposa da parte del danneggiante, ma ai fini **concorsuali** anche quella tenuta dal **soggetto custode del bene**. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 21 gennaio 2025, n. 1404.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l'esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la valutazione dei danni cagionati da cose in custodia ed il loro nesso con il danneggiato ed il danneggiante.

Danno da cosa in custodia - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice civile ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Dalla lettura della norma in questione emerge subito la necessità di comprendere chi sia il custode come viene individuato dalla normativa vigente ai fini di una possibile responsabilità.

Il custode ai sensi del Codice civile è la persona che ha il pieno potere e totale controllo sulla cosa e questo tipo di potere può essere sia di fatto sia di diritto.

Per il nostro caso esaminato, pertanto, il termine di custodia ha un significato estensivo e comprensivo di colui che incarna sia il proprietario, sia l'utente e sia pure il terzo che non abbia alcuna tipo di utilità dall'utilizzo della cosa stessa.

Tuttavia, la stessa norma chiarisce un ulteriore punto fondamentale per la comprensione di una responsabilità per cosa in custodia ovverosia il caso fortuito e forza maggiore.

Il significato di caso fortuito è molto complesso e sin dall'origine di tale termine vi sono state innumerevoli interpretazioni e scontri sulla sua etimologia.

Ad oggi il caso fortuito si presume sia un evento che non sia previsto da un soggetto capace di intendere e che lo stesso sia dovuto a circostanza di tempo e di luogo completamente estranee ad una persona.

Il caso - Il caso oggetto della presente disamina ha una storia molto lunga e complessa e che ha le sue origini addirittura negli anni Novanta.
Infatti, negli anni Novanta l'azienda agricola Gamma aveva agito giudizialmente contro il Comune per conseguire un congruo risarcimento del danno dovuto ad un incendio di capannoni in un fondo che era stato adibito dal Comune quale sito di stoccaggio di rifiuti urbani.
Ciò che sosteneva la società agricola era il fatto che tra l'incendio propagatasi nel bosco adiacente ai capannoni fosse dipeso dallo stato di abbandono totale dei rifiuti e che gli stessi avessero causato e favorito l'incendio.
Nel giudizio di causa si costituì il Comune, il quale chiamò in causa la società Beta appaltatrice quale possibile garante del danno cagionato alla società Agricola Gamma.
Nel giudizio di merito il Tribunale competente accolse in maniera parziale il ricorso da parte della società Agricola Gamma condannando il Comune e l'appaltatrice ad un risarcimento del danno congruo nei confronti della società Agricola Gamma.
Alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, il convenuto ha deciso di impugnarla innanzi alla Corte d'Appello territorialmente compente, sostenendo in primo luogo che non vi fosse un'effettiva diretta responsabilità ascrivibile al Comune e che anche l'appaltatrice comparsa incidentalmente sostenne ugualmente che la stessa non poteva essere ritenuta responsabile dell'incendio verificatosi vicino ai capannoni.
La Corte d'Appello territorialmente competente, alla luce delle varie tesi difensive, confermò innanzitutto la giurisdizione del giudice di primo grado, ma rigettò il fatto che l'appaltatrice aveva dolosamente causato l'incendio in quanto si era fermato il nesso di causa tra evento e danno.
Gli attori, alla luce della sentenza emessa dalla Corte d'Appello territorialmente competente decisero di ricorrere in cassazione lamentando il mancato rispetto del principio di diritto della responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice civile.
La cassazione con la prima decisione a sezione unite rigettò i ricorsi sia del Comune che dell'appaltatrice sostenendo il fatto che il principio di diritto secondo il quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito fosse stato pienamente rispettato cosi come richiesto dall'articolo 2051 del Codice civile.
Ad oggi ritroviamo la cassazione che all'esito di una causa iniziata negli anni Novanta deve ritornare al giudice del rinvio in quanto la nozione e la percezione della responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile non era stata risolta.
Infatti, la cassazione una prima volta ha confermato che non è possibile che il

solo fatto doloso del terzo integri il caso fortuito ma vi è la necessità che siano presenti ulteriori cause che concorrono tra di loro.
Su questo punto ritorna la cassazione nel 2025 dando un ulteriore spunto ed orientamento sul tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia.
La decisione - La Corte di cassazione, con la citata ordinanza 21 gennaio 2025, n. 1404 ha stabilito che nel caso di danno cagionato dalle cose che si ha in custodia devono essere presi in considerazione diversi fattori.
Innanzitutto, deve essere analizzata concretamente e fattualmente la corresponsabilità sia da parte del danneggiante che del danneggiato.
Infatti, gli ermellini sostengono che nel nostro ordinamento giuridico come confermato da sentenze della cassazione recente la responsabilità da parte del custode ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del Codice civile scaturisce non solo quando questo dipenda dalla cosa in sé ma anche quando vi sia un'azione umana che faccia scaturire o innescare tutta una serie di azioni o processi lesivi della cosa in sé stessa.
Pertanto, è chiaro che, il giudice competente qualora debba effettuare una valutazione ex ante della responsabilità in caso di danno cagionato da cose in custodia debba prendere in considerazione e verificare il nesso di causa tra danno ed azioni sia da parte del danneggiato che del danneggiante.

IMPIANTI

L'autorizzazione unica di un impianto non può prescindere dalla regolarità urbanistica del sito

Massimo Frontera

Un operatore economico ha chiesto alla regione Campania il rilascio di un Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per realizzare un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti da costruzione) su un terreno di sua proprietà. La regione ha archiviato l'istanza perché ha riscontrato che il progetto per il quale è stato richiesto il rilascio del Paur e della Via «comprende opere già esistenti, costituenti il presupposto del progetto presentato (stato attuale dei luoghi), che risultano prive del necessario permesso di costruire (requisito di legittimità urbanistica)». Secondo la Regione «tale circostanza vizia insanabilmente le valutazioni ambientali effettuate nel Sia e nello Studio di Incidenza, in quanto le predette opere, prive del prescritto titolo edilizio, sono state considerate come "già realizzate", e quindi non valutate come da realizzarsi; è inoltre escluso che possa essere avanzata una istanza di Paur-Via per un progetto il cui presupposto (stato attuale dei luoghi) comprende opere per le quali non è stato rilasciato il prescritto titolo edilizio e che quindi devono essere considerate come "inesistenti"».

L'interessato ha impugnato al Tar l'atto di archiviazione della Regione sostenendo che le irregolarità urbanistiche riscontrate nel sito non riguardavano l'impianto e che le costruzioni irregolari erano state oggetto di una richiesta di condono. In altre parole, l'impianto da autorizzare non avrebbe niente a che fare con i fabbricati presenti nel sito. I giudici del Tar hanno respinto in radice la tesi.

Dopo aver ricordato che la procedura del Paur rappresenta una alternativa alla procedura di Via regionale, i giudici sottolineano che il Provvedimento costituisce «un qualcosa di diverso e un "di più" rispetto al provvedimento di valutazione degli impatti ambientali di cui 6 all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, posto che, a differenza di quest'ultimo, che ha natura ed effetti solo preliminari deve sempre essere integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti». In particolare, il Paur, oltre alla Via, comprende «tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio

del progetto» come l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione sugli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione culturale, l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, l'autorizzazione antisismica prevista dal Testo unico edilizia. «Il ricorso alla procedura semplificata - precisano i giudici della Quinta Sezione del Tar Campania - non esclude che l'Amministrazione sia tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti con particolare riferimento, per quanto qui rileva, al "possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti" e al "d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili"».

Ebbene - si legge nella sentenza n.5157/2024 del 17 dicembre scorso - «il riferimento ai requisiti soggettivi e soprattutto ai requisiti dello "stabilimento" non può non implicare una valutazione della sussistenza di tutte le condizioni tecniche e di compatibilità urbanistica ed ambientale del sito, valutazione peraltro già direttamente discendente dai principi di buona amministrazione e buon andamento della Pa (non si vede, infatti, come si possa ritenere legittima l'autorizzazione di un sito di rifiuti da realizzare su immobili non in regola dal punto di vista urbanistico ed edilizio)». Anche se il Testo unico sull'Ambiente prevede solo che le attività di recupero dei rifiuti (articolo 216) «possano essere intraprese a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche che riguardano la protezione dell'ambiente e non i profili urbanistici ed edilizi degli impianti (...) ciò non significa che la sussistenza del permesso di costruire non occorra ai fini del legittimo insediamento dell'impianto, non potendo essere sostituito dal provvedimento autorizzativo ambientale».

Conclusione: «l'insediamento e lo svolgimento di attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi non possono prescindere della compatibilità urbanistico-edilizia, costituendo essa un evidente presupposto affinché l'attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire, ravvisandosi una stretta interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico e commerciali, con conseguente impossibilità di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale con riguardo ad impianti non in regola sotto il profilo urbanistico-edilizio».

GESTIONE

L'abbruciamento del materiale agricolo o forestale naturale e' lecito?:

Leonardo Salvemini

L'art. 185, comma 1, lettera f), D.lgs. 152/2006, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2008/98/CE, prevede l'**esclusione** dal campo di applicazione della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", dei **materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi**, quali, ad esempio, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Agli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è rivolta la disposizione contenuta all'art. 182, comma 6-bis, D.lgs. 152/2006, che consente le attività di **raggruppamento e abbruciamento di detto materiale** nel luogo di produzione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, riconoscendole come **normale pratica agricola** consentita per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
Tale pratica, dunque, **non** dovrebbe essere considerata **attività di gestione dei rifiuti** allorquando ricorrono **tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione**, che riguardano in particolare:

- la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento),
- la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro),
- la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), D.lgs. 152/2006),
- il luogo in cui l'attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali)
- e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti).

Il secondo periodo dell'art. 182, comma 6-bis, D.lgs. 152/2006, specifica, al-

tresì, che la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre **vietata** nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i **Comuni** e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di **sospendere**, **differire** o **vietare** tale pratica all'aperto in tutti i casi in cui sussistono **condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli** e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare **rischi per la pubblica e privata incolumità** e per la **salute umana**, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

In materia, giova richiamare anche le disposizioni sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006. Sul punto, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), D.lgs. 152/2006, effettuate al di fuori delle modalità e condizioni previste dal citato art. 182, comma 6-bis, sono configurabili come **illecita gestione di rifiuti** e, pertanto, soggette alle sanzioni previste all'art. 256 del Codice Ambiente (Cass., sez. III, n. 38658 del 15.06.2017).

Tanto premesso, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello formulato ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, ha osservato che, alla luce del quadro normativo suesposto, solo il tassativo rispetto di tutte le condizioni previste consente, dunque, di poter sottrarre alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 la pratica descritta che, altrimenti, sarebbe da inquadrare quale attività di smaltimento di rifiuti.

Ne derivano importanti chiarimenti per tutti gli operatori del settore.

ESG

Fattori Esg: rendicontazione, strategia e valore aziendale

Nicola Agnoli e Martino Zamboni

Sostenibilità e valore

L'inquinamento, in particolare le emissioni di gas a effetto serra, il cambiamento climatico e il progressivo esaurimento delle risorse naturali hanno originato a livello internazionale un percorso di riflessione su come coniugare crescita economica e salvaguardia delle risorse naturali. Questo percorso è culminato nella pubblicazione del «*Global Compact*» da parte delle Nazioni Unite[1], con l'avvio di un processo di ridefinizione dei modelli di *business*, innanzitutto delle grandi aziende, per renderli sostenibili e coerenti ai principi universali contenuti nel documento.

Successivamente la **sostenibilità** (e prima, la responsabilità sociale ed etica di impresa) è divenuta oggetto di numerosi interventi degli organismi sovranazionali[2] assumendo un ruolo centrale sia nell'ambito delle scelte politiche nazionali e sovranazionali, sia all'interno delle imprese.

In termini generali, la sostenibilità può essere identificata come un «(...) processo che tende a realizzare delle cose, che intende produrre effetti positivi sul campo dei valori intrinseci, come appunto, la salvaguardia della vita, la giustizia sociale, l'equilibrio biologico e infine la convivenza tra umani e tra umani e natura. (...) Le vie della sostenibilità sono sicuramente connesse alle regole che, democraticamente, sono state definite come base necessaria, ma che non coprono tutte le possibilità date ai soggetti dalla loro libertà e della loro coscienza. Ecco allora che deve essere del tutto chiara la natura strumentale e processuale della sostenibilità, e contemporaneamente devono essere chiari gli obiettivi ultimi cui la sostenibilità mira»[3].

Il tema della sostenibilità negli ultimi anni ha determinato profonde riflessioni sulla nozione di valore aziendale e sulle modalità di sua misurazione, per comprendere se i metodi attuali sono già in grado di catturare anche i benefici non economici originati dai percorsi di sostenibilità realizzati dalle imprese.

Al termine "**valore**" sono attribuiti molti significati in funzione del contesto nel quale viene impiegato, ma con la prima rivoluzione industriale a prevalere è

la sua declinazione "economica" (valore di mercato, commerciale, venale). La dottrina economico aziendale italiana ha definito il valore economico del capitale un «(...) valore unico, risultante dalla capitalizzazione dei redditi futuri» [4] e pertanto funzione dei benefici economici che un'azienda sarà in grado di generare.
A differenza del costo e del prezzo, il valore non è una grandezza empirica espressa da una metrica monetaria ma il risultato di un processo di stima, con profili congeniti di soggettività. In tal senso, i Principi italiani di valutazione (Piv)[5] definiscono la valutazione «(...) un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime, non è mai il risultato di un mero calcolo matematico» (Piv I.1.1).
Attualmente la dottrina economico-aziendale è consapevole che il valore economico non è in grado di catturare gli aspetti non misurabili dai benefici economici e correlati flussi di risultato, ovvero l'utilità creata e/o distrutta dall'attività dell'impresa per l'ambiente e il sistema sociale in cui opera[6].

Framework giuridico e fattori Esg rilevanti
Il termine Esg (*Environmental*, *Social*, *Governance*) è stato utilizzato la prima volta oltre venti anni fa nel report «*Who Cares Wins - Connecting Financial Markets to a Changing World*»[7] per illustrare, tra l'altro, come integrare i fattori Esg nel modello di *business* delle imprese.
Nel 2006 l'emanazione dei «*Principles for Responsible Investment*» (Pri) delle Nazioni Unite i fattori Esg sono inclusi per la prima volta nelle strategie di investimento e nei processi decisionali degli investitori istituzionali, e non. Negli anni successivi costituiscono oggetto di numerosi documenti di organismi internazionali ed "entrano" nella normativa dell'Unione Europea. In parallelo, iniziano ad essere considerati nelle strategie aziendali e implementati con azioni operative.
Nonostante questa progressiva diffusione in diversi sistemi e contesti economici internazionali, non esiste ad oggi una definizione univoca dei **fattori Esg** (sono diverse, ad esempio, le definizioni in tema di rendicontazione o nell'area della misurazione del valore). La **sostenibilità**, del resto, costituisce un **orizzonte etico di riferimento** e rappresenta un processo che intende produrre effetti positivi sul campo dei valori intrinseci[8] e da questo suo essere non del tutto definibile e misurabile in termini assoluti discende l'impossibilità di declinare in modo univoco i fattori Esg.
Anche le principali normative europee in materia influenzano e condizionano in misura significativa il concetto di sostenibilità, tanto da assumere un ruolo centrale pure nella definizione delle strategie delle imprese.
Il **framework giuridico europeo** in tema di sostenibilità si compone di varie dorsali e oltre alla rendicontazione di sostenibilità per le imprese di grandi di-

mensioni e gli intermediari finanziari disciplina la trasparenza informativa sulla sostenibilità degli investimenti e la finanza sostenibile[9].
La Direttiva n. 2022/2464/UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità per le imprese di grandi dimensioni («*Corporate Sustainability Reporting Directive*» - **Csrd**), in vigore in Italia dal 25 settembre 2024[10], supera la previgente normativa («*Non Financial Reporting Directive*» - **Nfrd**) ed estende[11] il suo ambito di applicazione a:

- le grandi imprese non quotate dall'esercizio 2025;
- le piccole e medie imprese quotate (microimprese escluse) dall'esercizio 2026;
- le imprese e figlie di succursali con capogruppo non residente nella UE dall'esercizio 2028.

La Csrd adotta quale standard di rendicontazione l'«*European Sustainability Reporting Standard*» - **Esrs** predisposto dall'«*European Financial Reporting Advisory Group*» (**EFRAG**), differenziato per le Pmi per tenere conto delle loro caratteristiche.
Sono presenti poi ulteriori standard semplificati per la rendicontazione delle Pmi, quotate[12] e non. Si segnala in particolare che l'EFRAG il 17 dicembre 2024 ha pubblicato la versione definitiva del «*Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*» (Vsme Esrs) dedicato alla rendicontazione delle Pmi non quotate (viene analizzato più avanti nel paragrafo dedicato).
Considerato il corposo contesto normativo in vigore e di prossima emanazione, le imprese dovranno adottare azioni e comportamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità allineandosi per lo più a quelli previsti dal framework giuridico europeo non soltanto per gli obblighi di rendicontazione quanto soprattutto ridefinendo il loro modello di *business*. Tutte le imprese saranno chiamate a confrontarsi con la sostenibilità attraverso **decisioni strategiche e azioni operative** condotte nell'ottica della economicità e con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo, tutelando anche le persone e l'ambiente. I fattori Esg non si esauriscono, infatti, solo nell'ambito della loro rendicontazione ma hanno rilevanti interconnessioni con gli scopi e le finalità delle aziende[13] e in generale con il loro sistema di «Risorse-Strategia-Gestione» [14], oltre ad avere evidenti riflessi sul valore d'impresa[15].
Non è peraltro possibile identificare percorsi standard: ogni impresa dovrà definire propri comportamenti e azioni sostenibili. Un approccio adeguato alla sostenibilità è rappresentato da un «(...) percorso che tocchi i diversi aspetti di manifestazione dell'impresa: strategie, performance, *policy*, azioni, risultati. [16]». In quest'ottica, è utile il contributo del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (Cndcec) «Sostenibilità, *Governance* e Finanza dell'impresa. Impatto degli Esg con particolare riferimento alle Pmi», che af-

fronta i fattori Esg nell'ottica degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e si focalizza sui **rischi** e sulle **opportunità** legate alla tematica della sostenibilità.
Per un'impresa la decisione di non intraprendere un percorso di sostenibilità può comportare rischi:

- legati alla continuità aziendale, con possibili situazioni di crisi;
- di riduzione del valore aziendale, quanto in particolare a patrimonio aziendale, asset strategici e intangibili iscritti e non in bilancio.

Adottando un approccio basato sul rischio, ogni impresa dovrà condurre preventivamente una mappatura dei fattori Esg («*sustainability issues*») individuando i rischi rilevanti («*sustainability risks*») – ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente caratterizzano un'impresa - che possono impattare sia al suo interno (modello di *business*, struttura organizzativa, processi aziendali, patrimonio aziendale ecc.), sia al suo esterno (istituti di credito, investitori e altri soggetti). La conoscenza e corretta individuazione dei fattori Esg rilevanti è aspetto cruciale.
Per le **imprese obbligate alla Csrd** l'individuazione è di fatto condotta lungo un percorso guidato dalle modalità definite dal *framework* giuridico europeo e dagli standard Esrs, oltre che dalle finalità dell'impresa (si pensi al caso delle società benefit e delle B Corp). Per la Csrd l'identificazione dei fattori Esg rilevanti si fonda sul principio di «*double materiality*»[17], e in particolare sulla rilevanza finanziaria[18] e sulla rilevanza di impatto[19], come definiti dall'Esrs1.
Andranno poi considerate anche le esigenze in tema di sostenibilità degli *stakeholder* esterni (investitori e istituti di credito in primis) ed eventuali normative di settore, che possono prevedere ulteriori fattori di cui tener conto.
Altro profilo sempre più d'attualità è la transizione digitale dei modelli di *business*, legata alla reperibilità e concreta fruibilità delle informazioni relative ai fattori Esg oggetto di disclosure, che rappresenta un nuovo fattore strategico per le imprese (un ulteriore **fattore D**).
Per le **imprese non obbligate alla Csrd** il percorso di individuazione dei fattori Esg rilevanti è per certi versi molto più complesso rispetto a quelle obbligate, in genere di dimensioni più rilevanti e con strutture organizzative in grado di adottare processi dedicati alla mappatura dei fattori Esg e all'individuazione dei rischi rilevanti («*sustainability risks*»). Molte Pmi saranno indirettamente obbligate alla rendicontazione di sostenibilità in quanto parte di catena del valore di imprese di maggiori dimensioni obbligate alla Csrd. Anche per le Pmi, quindi, l'individuazione dei fattori Esg rilevanti è un aspetto cruciale che, come vedremo nel paragrafo 6, potrà essere supportato dagli standard di rendicontazione loro dedicati.

La gestione dei fattori Esg come leve strategiche dell'impresa: il business plan "integrato"

Con l'impostazione di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili (Oac) - che di fatto determinano i cd. principi di corretta amministrazione richiesti dal legislatore per salvaguardare la continuità aziendale e prevenire la crisi – è lo strumento con cui la *governance* dell'impresa è in grado di analizzare, gestire e monitorare i fattori Esg individuati e, in generale, raggiungere gli obiettivi prefissati di sostenibilità e creazione di valore nel lungo termine.

A tal fine è utile ricordare che i fattori Esg dell'«area G» indicati nella Csrd vanno considerati in una duplice veste:

- fattori G necessari all'impostazione di una *governance* e di assetti Oac adeguati;
- altri fattori G non direttamente connessi agli assetti Oac (ad esempio, è prevista nel Vsme l'indicazione dei ricavi riferiti alla coltivazione e produzione del tabacco o al settore dei combustibili fossili).

L'analisi dei fattori Esg e l'individuazione di quelli con una materialità finanziaria e di impatto consente di identificarne i rischi e **assumere decisioni strategiche** e **azioni operative** di loro mitigazione. Tali scelte possono riguardare sia profili interni all'impresa (ad esempio, la rimodulazione dei prodotti, la ridefinizione della struttura organizzativa e dei processi aziendali, la tutela del patrimonio tangibile, intangibile, relazionale, umano ecc.) sia esterni (relativi al settore di riferimento, al contesto competitivo, agli investitori ecc.).

Le azioni strategiche decise dalla *governance* (in particolare dall'organo amministrativo) e quelle operative attuate dal management per mitigare i rischi Esg impattano anche sulla struttura finanziaria dell'impresa, in caso di specifici investimenti (Capex e Opex), iniziali o di mantenimento, con l'eventuale necessità anche di accesso a nuovi finanziamenti. In tale eventualità gli istituti di credito valuteranno il merito creditizio e determineranno le condizioni di erogazione anche attraverso l'analisi del percorso di sostenibilità dell'azienda, secondo specifici *rating* Esg.

Il *framework* giuridico e gli standard Esrs in tema di rendicontazione adottano un'ottica basata «(...) sull'*as is*, sulle *performance* attuali, non sul chi voglio essere, su cosa voglio rappresentare, oggi e in prospettiva in un dato contesto. Il *forward looking* evocato dagli standard è un'intenzione generale, non una richiesta stringente.[20]».

Considerate le delineate caratteristiche dei fattori Esg, è peraltro necessario che l'impresa adotti invece un **approccio prospettico**, prevedendo ed esplicitando le azioni strategiche e operative Esg nei propri **"business plan" e piani economici finanziari**, da integrare quindi con gli obiettivi di sostenibilità prevedendo anche presidi di monitoraggio con controllo dei Kpi.

Il *business plan* non potrà più essere predisposto senza considerare i fattori Esg, pena altrimenti non essere strumento di gestione utile al *management*. Soprattutto in questa prima fase di implementazione Esg, è indispensabile integrarlo con sezioni apposite dedicate alla sostenibilità per non trascurarne l'impatto sui flussi finanziari prospettici. In prospettiva, invece, diverrà naturale includere tali profili in ogni analisi prospettica aziendale, senza più doverne dare separata evidenza espositiva, come avviene anche per la rendicontazione. Solo un *business plan* così predisposto costituisce uno strumento efficace di programmazione; i suoi risultati, non solo economici e finanziari, potranno essere monitorati costantemente con appositi Kpi - ragionevolmente i medesimi previsti per la rendicontazione. In tal modo la rendicontazione consentirà sia di adempiere all'obbligo normativo[21], sia soprattutto di verificare in corso d'opera ed *ex post* le strategie e le azioni attuate dall'impresa rispetto agli obiettivi programmati.
Oltre che strumento di programmazione e pianificazione, il **business plan "integrato"** rappresenta la **fonte informativa principale** per la **misurazione** del **valore aziendale**, con il valutatore chiamato ad analizzarlo mediante una specifica comprensione dei fattori Esg.
Le imprese che seguiranno questo approccio ai fattori Esg disporranno presumibilmente di un vantaggio competitivo dato dalla capacità di condurre i processi chiave – rivisitati in funzione dei rischi e delle opportunità Esg – in modo più efficace dei loro concorrenti, con la rigenerazione del patrimonio strategico (in particolare, capitale umano e *know-how*), elemento cardine nella creazione di valore a lungo termine.

I fattori Esg e la misurazione del valore aziendale

I fattori Esg - e più in generale la sostenibilità - hanno dato origine negli ultimi anni a numerosi dibatti di dottrina e prassi professionale nel tentativo di rispondere agli interrogativi di imprenditori, investitori, finanziatori e professionisti su molti profili della misurazione del valore: il valore aziendale cattura i fattori Esg? I modelli tradizionali di valutazione sono ancora utilizzabili o ne occorrono di nuovi? Esiste una correlazione tra sostenibilità e creazione di valore? È possibile conoscere e misurare separatamente il valore generato dalle sole istanze Esg? È possibile misurare il valore dei profili qualitativi Esg in termini di utilità generata per la comunità di rifermento? I *rating* e *scoring* Esg possono essere inclusi nel processo di valutazione di un'impresa?
Gli studi e le ricerche empiriche condotte non hanno al momento ancora dato risposte complete ed esaustive, ma hanno comunque proposto prime soluzioni operative per includere i fattori Esg nella misurazione del valore. Tra questi contributi si segnala il recente documento del Cndcec «I fattori Esg nella valu-

tazione d'azienda: la costruzione della base informativa», che propone alcuni strumenti per guidare il valutatore nella costruzione della base informativa dedicata ai fattori Esg, con particolare attenzione alle Pmi.
Esaminati i principali studi dottrinali e le indicazioni fornite dall'ultima edizione dei principi internazionali «*International Valuation Standards*» (Ivs)[22], il documento evidenzia che per considerare i fattori Esg non occorre introdurre nuovi modelli di misurazione del valore ma è necessario procedere con degli **adattamenti ai modelli tradizionali**. Per quanto riguarda la figura del valutatore, il documento chiarisce che occorre acquisire nuove conoscenze (sul quadro giuridico di riferimento, gli standard e i documenti emanati dagli organismi internazionali, ...) e nuove competenze per poter adeguare le fasi del processo valutativo all'inclusione dei fattori Esg (nell'impostazione dell'impianto di valutazione, nell'ampliamento della base informativa, nell'ampliamento dell'analisi fondamentale, nella formulazione del giudizio di ragionevolezza sul *business plan* e nell'adattamento delle metodologie di stima). La soluzione operativa proposta dal documento per catturare i fattori Esg trae origine dal concetto di valore aziendale, funzione di tre pilastri: i **flussi prospettici**, il **rischio** e la **crescita**. Costituiscono le leve a disposizione del *management* per ottimizzare i *driver* di valore, con azioni e attività specifiche.
Per considerare i fattori Esg nel valore d'azienda il valutatore deve comprendere se e come essi incidono su questi pilastri e quali ne sono gli effetti di breve e lungo termine, a livello quantitativo e qualitativo[23]. Le attività a tal fine necessarie sono così sintetizzabili:

1. ampliamento della base informativa, con una sezione dedicata alla raccolta di documenti e informazioni Esg;
2. analisi della base informativa Esg;
3. individuazione dei fattori Esg che incidono sui pilatri del valore (flussi, rischio e crescita);
4. comprensione quali-quantitativa degli effetti Esg sulle performance aziendali e loro traduzione in termini di valore aziendale.

Limitando l'analisi alla fase *sub* 3)[24], è opportuno richiamare i concetti di **rilevanza finanziaria e di impatto** contenuti nell'Esrs 1: un fattore Esg nella rendicontazione di sostenibilità ha certamente rilevanza di impatto o finanziaria, piuttosto che una doppia rilevanza, e tale informazione è decisiva per l'identificazione dei fattori Esg **significativi** ai fini della valutazione[25].
Il passaggio chiave è correlato proprio al principio di significatività come definito dai principi di valutazione internazionali (Ivs) e nello specifico nel paragrafo A.10.01 - IVS 104, secondo cui «*The impact of significant Esg factors should be considered in determining the value of a company, asset or liability*».[26]
Per comprendere se un fattore Esg presente nella rendicontazione di sostenibi-

lità è significativo ai fini della stima del valore occorre verificare, con una base informativa dedicata, se ha una rilevanza finanziaria. In tal senso, il successivo paragrafo 10.06 dell'IVS 104 prevede: «*Esg factors and the Esg regulatory environment should be considered in valuations to the extent that they are measurable and would be considered reasonable by the valuer applying professional judgement*».[27]

Un esempio delle analisi che il valutatore deve condurre è proposto nella seguente tabella - riferita all'Area "S" - contenuta nel documento Cndcec sopra citato:

Area	Tematica	Sotto tematica	FCS	Materialità per la società		Significatività per la valutazione	
				SI	NO	SI	NO
S	Forza lavoro	Formazione	*Iniziative di formazione (aula, e non)*				
		Welfare	*Smart working*				
			Flessibilità orario				
			Parità salariale				
			Accessibilità				
		Parità di genere Inclusione Sicurezza	*Certificazioni*				
S	Consumatori	Soddisfazione	*Qualità*				
			Trattamento dati				
		Riservatezza Sicurezza	*Sicurezza luoghi di lavoro*				
S	Comunità	Forme di cooperazione	*Iniziative di comunità*				
		Promozione del territorio	*Iniziative di promozione territoriale*				
		Disseminazione	*Attività divulgativa*				

Non tutti i fattori Esg contenuti nella rendicontazione di sostenibilità **sono** dunque anche **significativi** per la valutazione. La loro identificazione segue il principio della rilevanza finanziaria Esrs 1 (in quanto influenza i tre pilastri del valore aziendale), e deve essere comunque oggetto del giudizio professionale del valutatore.

La rendicontazione volontaria delle Pmi come fonte primaria per la costruzione della base informativa

Come illustrato, per comprendere quali fattori Esg possono essere significativi nella stima del valore aziendale occorre **ampliare** la **base informativa**. Nel caso delle Pmi non obbligate alla Csrd, la costruzione di una base informativa Esg dedicata può risultare anche molto complessa, dato che in tali contesti potremo trovare Pmi che:

1. predisporranno volontariamente la rendicontazione di sostenibilità;
2. forniranno informazioni sui fattori Esg in Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione, quando obbligatorie;
3. forniranno solo le informazioni obbligatorie ai sensi del Codice civile e dei Principi contabili.

A tale proposito, il 17 dicembre 2024 EFRAG ha emanato lo standard «*Voluntary Standard for non-listed SMEs*» (VSME)[28]. Ai fini della rendicontazione volontaria lo standard Vsme individua due moduli:

1. il «**Basic Module**», la cui adozione viene suggerita per le microimprese e considerato requisito minimo per le altre Pmi; è strutturato in una serie di informazioni di cui le prime due presentano carattere generale (B1 - criteri di redazione e B2 - le pratiche, politiche e future iniziative per la transizione verso un'economia più sostenibile, mentre le successive sono relative alle questioni ambientali (B3 - B7[29]), sociali (B8 - B10[30]) e di *governance* (B11[31]);
2. il «**Comprehensive Module**»[32], modulo aggiuntivo (l'applicazione del «*Basic Module*» ne è prerequisito di applicazione) strutturato in un'ulteriore serie di informazioni che potranno essere richieste da istituti di credito, investitori e principali clienti e fornitori.

Di esse, le prime due presentano sempre carattere generale e sono riferite alla strategia, in termini di modello di *business*, sostenibilità e iniziative correlate iniziative (C1) e alla descrizione delle pratiche, politiche e future iniziative per la transizione verso un'economia sostenibile (C2), mentre le successive sono suddivise tra questioni ambientali (C3 - C4[33]), sociali (da C5 - C7[34]) e di condotta delle imprese (C8 - C9[35]).

Lo standard Vsme prevede che i moduli di rendicontazione, redatti con periodicità coerente con la preparazione del bilancio, possano essere resi pubblici dall'impresa ed in tal caso contenuti nella relazione sulla gestione, se predisposta, o in un documento separato. Lo standard Vsme costituisce una valida "guida" per il valutatore, in quanto:

1. identifica i fattori Esg specifici per le Pmi in coerenza con quanto indicato dagli Esrs (con anche l'indicazione delle modalità di inserimento di ulteriori fattori Esg rispetto a quelli previsti, sintetizzate nell'Appendice B);

2. stabilisce i principi generali di redazione dei moduli di rendicontazione previsti;
3. fornisce linee guida per la compilazione delle singole questioni di sostenibilità[36].

Tali aspetti sono di fondamentale importanza sia per la costruzione di una base informativa dedicata ai fattori Esg sia per l'individuazione dei fattori Esg significativi per la valutazione. A tal proposito si evidenzia che la versione finale del documento, per le richieste di semplificazione ricevute sulla bozza in pubblica consultazione, ha sostituito il principio di rilevanza/materialità dei fattori Esg con quello di "**applicabilità**". Al punto 13 dello standard Vsme viene così previsto che le informazioni devono essere comunicate «[...] solo se considerate «applicabili» dall'impresa. Quando una di queste informazioni viene omessa, si presume che non sia applicabile». Se un'informazione relativa ad un fattore Esg è stata inserita nella rendicontazione di sostenibilità volontaria da parte della Pmi significa che tale fattore ha avuto e può avere un impatto positivo o negativo sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine (rilevanza di impatto) e ha influito o potrà incidere sulla sua situazione finanziaria, i risultati e i flussi di cassa a breve, medio o lungo termine.

Si ritiene inoltre che, in ottica di semplificazione dovuta per il contesto di Pmi, se un fattore Esg è stato inserito nella rendicontazione di sostenibilità sulla base delle indicazioni dello standard Vsme, è anche significativo ai fini della valutazione pure in assenza di una verifica, da parte dell'impresa, della sua rilevanza finanziaria.

Anche per le Pmi che non predispongono volontariamente la rendicontazione di sostenibilità, i fattori Esg evidenziati nello standard Vsme costituiscono un valido supporto per il valutatore per consentirgli di comprendere quali tra essi sono significativi per il valore aziendale, unitamente alle indicazioni operative e alle *check list* fornite dal documento del Cndcec, «I fattori Esg nella valutazione d'azienda: la costruzione della base informativa», in precedenza citato.

Conclusioni

I fattori Esg non devono essere osservati "solo" dal punto di vista della loro rendicontazione: rappresentano dei **rischi** e delle **opportunità** per l'impresa e devono quindi essere compresi e gestiti per evitare il rischio di riduzione del valore aziendale e, in casi estremi, non compromettere la continuità aziendale generando situazioni di crisi. Decisiva è la presenza una **governance** e di **assetti Oac adeguati**, con un management che sia in grado di definire azioni strategiche e operative specifiche orientate alla mitigazione di tali rischi, azioni da esplicitare nel **business plan**, inizialmente anche in una sezione dedicata ai fattori Esg e più in generale alla sostenibilità. Il **framework giuridico europeo**

e gli standard Esrs, da un lato, condizionano e influenzano i percorsi di sostenibilità delle imprese, dall'altro, agevolano le stesse imprese e gli *stakeholder* nell'**individuazione** dei **fattori Esg** rilevanti attraverso l'analisi della materialità (di impatto e finanziaria).
La proposta del documento Cndcec, «I fattori Esg nella valutazione d'azienda: la costruzione della base informativa», fornisce un supporto al valutatore per la costruzione di una base informativa dedicata ai fattori Esg e per definire di quali fattori Esg sono significativi ai fini della misurazione del valore, utilizzando i principi statuiti dagli standard di rendicontazione Esrs. Per identificare la **significatività** di un fattore Esg rendicontato dall'impresa sotto un profilo valutativo, l'esperto dovrà necessariamente verificarne la **rilevanza finanziaria**. Solo in questo caso tale fattore Esg avrà effetto sui tre pilastri che determinano il valore di un'impresa: flussi prospettici, rischio e crescita.
Ad oggi, quindi, il valore generato dai fattori Esg risulta misurabile solo qualitativamente, con i diversi indicatori previsti dalla rendicontazione di sostenibilità, e non in modo numerico-oggettivo come accade per il valore aziendale. È questa la sfida che la dottrina e la prassi professionale dovrà raccogliere nel prossimo futuro per capire se si potranno adottare gli attuali modelli di valutazione o occorrerà individuarne di alternativi, per conoscere e comprendere anche l'utilità creata dai fattori Esg.

---

[1] «*The Global Compact: Corporate Sustainability Initiative*», Onu, 1999.

[2] Si segnalano in particolare gli «Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite» (cd. Agenda 2030) [2] e l'«*European Green Deal*» della Commissione Europea. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'Onu. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile («*Sustainable Development Goals*», SDGs) sono un insieme di programmi – per un totale di 169 *target* - finalizzati a raggiungere 17 obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030. Il «*Green Deal*», approvato dal Parlamento europeo nel 2020, consiste invece in un pacchetto di iniziative strategiche con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

[3] G.B.S., «Valore e Sostenibilità. Spunti per una discussione nelle imprese», Cndcec, ottobre 2024, p. 44.

[4] G. Zappa, «Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali», Milano, 1937, p. 96.

[5] «Principi emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione« (Oiv).

[6] Negli anni la funzione sociale dell'impresa si è evoluta dalla sola generazione di profitti nell'interesse dei soci («*Shareholder Value Approach*») ad un approccio in cui l'impresa dovrebbe tenere in considerazione anche gli interessi e le aspettative degli *stakeholder* («*Shareholder Theory*»). In tal senso, Porter M. E., Kramer M. R., «*Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth*», *Harvard Business Review*, 2011, pp. 62–77.

[7] «*United Nations Global Compact. Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World*», 2004.

[8] G.B.S., «Valore e Sostenibilità. Spunti per una discussione nelle imprese», Cndcec, ottobre 2024, p. 110.

[9] Il Regolamento n. 2019/2088/UE «*Sustainable Finance Disclosure Regulation* – Sfdr», adottato il

27.11.2019 e il Regolamento n. 2020/852/UE approvato nel giugno 2020 relativo alla Tassonomia sugli investimenti sostenibili. Il 13.6.2024 è stata inoltre approvata la Direttiva n. 2023/956/UE «*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – Csddd o Cs3d», non ancora recepita in Italia.

[10] Recepita Il 25.9.2024 con il D.Lgs. n. 125/2024.

[11] Per le imprese soggette alla precedente Nfrd la Csrd si applica dall'esercizio 2024.

[12] L'EFRAG ha posto in pubblica consultazione, conclusasi a maggio 2024, la bozza dello standard «Esrs for listed SMEs (Lsme)» relativo alle Pmi quotate. È attesa la sua approvazione finale.

[13] Le imprese si pongono tipicamente a obiettivo lo scopo di lucro, ma negli ultimi anni sono cresciute altre realtà imprenditoriali - ad esempio, le società benefit e le B-Corp -, che hanno scelto di impegnarsi esplicitamente a raggiungere in via congiunta oltre al profitto anche obiettivi sociali e ambientali. Nell'ambito degli enti del Terzo settore esistono poi delle imprese, come le cooperative sociali, che non hanno scopo di lucro e si occupano principalmente di attività sociali, assistenziali ed educative.

[14] Barney, J.B., «Firm Resources and Sustained Competitive Advantage», *Journal of Management*, 17 (1991), 99-120.

[15] L'art. 19-bis, comma 2, della Direttiva n. 2013/34/UE, fornisce una serie di indicazioni sui contenuti delle informazioni sulle questioni di sostenibilità da rendicontare che coinvolgono le diverse aree e funzioni aziendali (in relazione alla strategia aziendale sono previste ad esempio le seguenti informazioni : i rischi e le opportunità connesse alle questioni di sostenibilità, le azioni programmate e i relativi piani finanziari e di investimento e le modalità di attuazione delle azioni strategiche).

[16] G.B.S., «Valore e Sostenibilità. Spunti per una discussione nelle imprese», Cndcec, ottobre 2024, p. 115.

[17] Una questione di sostenibilità soddisfa il criterio della doppia rilevanza se è rilevante da un punto di vista dell'impatto, da un punto di vista finanziario o da entrambi. Una questione di sostenibilità è rilevante se risponde alla definizione di rilevanza dell'impatto, a quella di rilevanza finanziaria o a entrambe.

[18] Una questione di sostenibilità può essere rilevante da un punto di vista finanziario se genera rischi od opportunità che incidono o di cui si può ragionevolmente prevedere l'incidenza sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale nel breve, medio o lungo periodo.

[19] Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando concerne gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio o lungo periodo connessi sia alle attività proprie dell'impresa sia alla catena del valore, a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali.

[20] G.B.S., «Valore e Sostenibilità. Spunti per una discussione nelle imprese», Cndcec, ottobre 2024, p. 117.

[21] Per le imprese soggette alla Csrd.

[22] Principi emanati dall'«International Valuation Standards Council» (Ivsc) e in vigore dal 31.1.2025.

[23] Analisi evidentemente resa più agevole dalla presenza di un *business plan* "integrato".

[24] Si rinvia al documento del Cndcec per ogni altro approfondimento.

[25] Il paragrafo 10.26 del Glossario degli IVS definisce la significatività come «*any aspect of a valuation which, in the professional judgement of the valuer, greatly impacts the resultant value*». Traduzione: qualsiasi aspetto di una valutazione che, secondo il giudizio professionale dell'esperto di valutazione, ha un forte impatto sul valore finale.

[26] Traduzione: L'impatto dei fattori Esg significativi dovrebbe essere considerato nel determinare il valore di un'azienda, di un'attività o di una passività.

[27] Traduzione: Nelle valutazioni i fattori Esg e il contesto normativo Esg dovrebbero essere considerati

nella misura in cui sono misurabili e sarebbero ritenuti ragionevoli dall'esperto di valutazione applicando il giudizio professionale.

[28] Il processo di pubblica consultazione si era concluso a maggio 2024.

[29] B3 – Energia ed emissioni di gas serra, B4 – Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, B5 – Biodiversità, B6 – Acqua, B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti.

[30] B8 – Forza lavoro – Caratteristiche generali, B9 – Forza lavoro – Salute e sicurezza , B10 – Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione.

[31] B11 – Condanne e multe per corruzione attiva e passiva.

[32] L'applicazione del «*Basic Module*» è un prerequisito per l'applicazione del Comprehensive Module.

[33] C3 – Obiettivi di riduzione dei gas serra e transizione climatica, C4 – Rischi climatici.

[34] C5 – Caratteristiche aggiuntive (generali) della forza lavoro, C6 – Ulteriori informazioni sulla propria forza lavoro - Politiche e processi in materia di diritti umani, C7 – Gravi incidenti negativi in materia di diritti umani.

[35] C8 – Entrate di taluni settori ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE, C9 – Rapporto di diversità di genere nell'organo di *governance*.

[36] In futuro, saranno predisposte dall'EFRAG ulteriori linee-guide più specifiche per supportare le Pmi nella predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

L'ANALISI

Carbon offsetting, il divieto introdotto dalla Green Claims Directive e il rischio di greenwashing

Marco Letizi *

Il carbon offsetting incoraggia davvero comportamenti ecosostenibili nelle organizzazioni B2B o, diversamente, incentiva le organizzazioni che ne fanno ricorso a porre in essere pratiche di greenwashing?

Le organizzazioni che operano nell'ecosistema ***business-to-business*** **(B2B)**, a livello globale, sono impegnate in iniziative di **zero emissioni nette** per conseguire livelli di **ecosostenibilità** nei loro processi aziendali, conformemente alle normative nazionali di riferimento e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile **dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite** e, per le imprese europee, anche con gli **obiettivi dell'Agenda 2050 al centro del Green Deal europeo.**
Il meccanismo di **carbon offsetting** prevede che, dopo aver calcolato l'impronta di carbonio di un'impresa, è possibile compensare tali emissioni con crediti di carbonio generati da progetti certificati che hanno l'obiettivo di ridurre, evitare o assorbire una quantità equivalente di CO2 dall'atmosfera. Tale meccanismo consente alle imprese di partecipare al mercato delle compensazioni delle emissioni, su base volontaria, mediante **l'acquisto di crediti di carbonio su piattaforme di trading dedicate**, il cui prezzo di mercato varia in base **all'incontro tra domanda e offerta**, nonché alla **qualità del progetto** sottostante. I crediti di carbonio acquistati devono essere registrati **in un registro pubblico per evitare il doppio conteggio e garantire la trasparenza delle transazioni**. Ogni credito corrisponde a una **tonnellata di CO2** che è stata assorbita o che non è stata emessa attraverso **investimenti** in Paesi (soprattutto in via di sviluppo ed emergenti) per la realizzazione di progetti di **afforestazione, riforestazione, gestione dei rifiuti e delle acque reflue, efficientamento energetico, produzione di energia rinnovabile, ecc**.
A fronte di una carente regolamentazione del settore a livello nazionale, alcune **ONG** hanno sviluppato **specifici meccanismi di certificazione dei crediti** come, per esempio, il ***Verified Carbon Standard e il Gold Standard***, che stabiliscono le modalità attraverso cui i progetti di compensazione del carbonio devono esse-

re strutturati e realizzati. Sebbene ciascun meccanismo di certificazione si focalizzi su particolari aspetti come, ad esempio, l'effetto di un progetto sul clima o le implicazioni del progetto sulla dimensione sociale ed ecologica, o la combinazione dei diversi standard, tuttavia tutti i meccanismi condividono criteri generalmente applicabili che devono essere rispettati: ogni progetto deve essere valutato (soprattutto in termini di conformità agli SDGs dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite) e **verificato da enti terzi accreditati** (per garantire l'integrità dei crediti di carbonio secondo metodologie internazionali riconosciute). Questo processo include la validazione del progetto e il monitoraggio continuo per assicurare che le riduzioni siano effettive e non sovrastimate, ai fini del rispetto dei criteri di:

- **addizionalità in base al quale il progetto deve ridurre le emissioni** oltre quanto richiesto dalle normative vigenti, impiegare tecnologie non impiegate normalmente senza il progetto, essere economicamente sostenibile solo grazie ai proventi dalla vendita dei crediti di carbonio;
- **impatto a lungo termine**;
- **divieto del doppio conteggio** per il quale una stessa tonnellata di CO2 non deve essere contabilizzata più volte da entità diverse, al fine di evitare che gli stessi crediti di carbonio sono rivendicati simultaneamente da più soggetti o mercati, portando a una sovrastima delle riduzioni di emissioni reali.

Il ***Voluntary Carbon Market*** **(VCM)** è un mercato parallelo al mercato regolamentato ***European Emissions Trading System*** (**ETS**) che, diversamente, contribuisce a soddisfare gli obblighi di azione climatica dei Paesi industrializzati, compensando le emissioni di governi, imprese e altre organizzazioni, al fine di rispettare gli obblighi stabiliti dal Protocollo di Kyoto.

I due **sistemi di compensazione - ETS (obbligatorio) e VCM (volontario)** - risultano sempre più **interconnessi a livello globale** tanto che, in alcuni Paesi, è ora possibile **acquistare crediti di carbonio da sistemi di certificazione privati per ottemperare agli obblighi di azione climatica obbligatori**.

Nell'UE, il sistema di compensazione volontario non può essere applicato, in ragione del fatto che esistono già diversi programmi di incentivazione volti alla promozione delle energie rinnovabili o all'incremento dell'efficienza energetica, tali da non rispettare né il criterio del divieto del doppio conteggio né quello di addizionalità. Inoltre, sebbene il sistema di compensazione dei crediti su base volontaria rappresenti senza dubbio un'alternativa importante al sistema ETS di riduzione delle emissioni, tuttavia il rischio è rappresentato dal fatto che gli Stati, **perfezionando negoziazioni in autonomia e in assenza di regole, possano arbitrariamente applicare norme non particolarmente efficaci sotto il profilo ambientale** e tali da eludere il divieto del doppio conteggio.

Il sistema volontario di compensazione delle emissioni di CO2 per i soggetti

economici di diritto privato ha ingenerato non poche perplessità:

- il carbon offsetting incoraggia davvero comportamenti ecosostenibili nelle organizzazioni B2B o, diversamente, incentiva le organizzazioni che ne fanno ricorso a porre in essere pratiche di greenwashing?
- ?In altri termini, in che modo la propensione a investire nella compensazione delle emissioni di carbonio è correlata a un maggiore rischio delle organizzazioni di mercato B2B di incorrere in pratiche di greenwashing?

Un primo aspetto di criticità afferisce alla verifica della **qualità dei progetti da finanziare**. Al fine di mitigare i rischi di incorrere in casi di **greenwashing**, è fondamentale accertare **gli effettivi livelli di ecosostenibilità** dei progetti che si finanziano, attraverso un'attività di **controllo ex ante della strategia di investimento** e **un'efficace attività di monitoraggio ex post dei progetti finanziati**, volta ad accertarne l'effettiva realizzazione, la piena giustificazione dei costi dichiarati, l'impatto in concreto prodotto (comparando i valori reali con quelli stimati) e, a livello unionale, che i requisiti progettuali siano in linea con gli obblighi introdotti dalla **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), e con i criteri stabiliti nel Regolamento Tassonomia.**

L'inchiesta giornalistica del gennaio 2023 che ha travolto V. la principale organizzazione no-profit a livello mondiale per la certificazione dei crediti di carbonio attraverso il meccanismo **Verified Carbon Standard** e che ha indotto il suo CEO a dimettersi - ha disvelato che oltre il 90% dei progetti certificati dalla no-profit statunitense nell'ambito dello **schema REDD+** (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) **non rappresentano reali riduzioni di carbonio** e potrebbero addirittura **peggiorare il riscaldamento globale**. I progetti di riforestazione e anti-deforestazione REDD+ sotto inchiesta - lanciati nel contesto delle *Conferenze delle Parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite* sui cambiamenti climatici, con un'importante spinta dalla *COP di Bali* nel 2007 e formalizzazione nel 2010 durante la *COP di Cancun* - sono stati finanziati da *Disney, Gucci, Shell, EasyJet e altre multinazionali.*

Un secondo aspetto piuttosto controverso concerne la coerenza della **disseminazione dei dati in tema di emissioni di carbonio da parte delle imprese**. La **divulgazione di dati** nell'ambito dei **regimi volontari**, come il ***Carbon Disclosure Project*** (**CDP**), rimane in gran parte **non verificata** e si è riscontrato che le imprese impiegano una varietà di metodi per divulgare le emissioni dirette e indirette, rendendo potenzialmente **inaffidabili tali informazioni**; in particolare, molte imprese, operanti in settori ad alta intensità di carbonio, non divulgano affatto i dati relativi al clima. Per esempio, alcuni studi hanno evidenziato come in Giappone solo poche società quotate in borsa, operanti in settori con i maggiori rischi di transizione, abbiano dichiarato le loro emissioni nell'ambito

del quadro di divulgazione del CDP. Tale situazione, certamente non limitata al Giappone, aumenta il rischio che i dati sulle emissioni di carbonio a livello di impresa continuino a mostrare **bassi livelli di trasparenza** e che rimangano in gran parte dipendenti dalla **divulgazione volontaria**; inoltre, anche **i requisiti di rendicontazione obbligatoria** sono spesso **inefficaci per aumentare la comparabilità dei dati**.

Sebbene il ***Task Force on Climate-related Financial Disclosures*** (**TCFD**) raccomandi alle imprese di comunicare le informazioni nei **documenti finanziari**, sinora le imprese europee - *soprattutto quelle non obbligate al reporting di sostenibilità* - hanno inserito tali informazioni all'interno di **rapporti di sostenibilità mai verificati**. La significativa **ambiguità sui metodi impiegati** in tali report ha sinora dimostrato come il problema dell'incoerenza e dell'utilizzo dei dati sulle emissioni di carbonio sia piuttosto evidente.

Un altro topic che ha suscitato un grande dibattito afferisce alla **metodologia utilizzata per la contabilizzazione delle emissioni di carbonio**, in quanto la misurazione e la valutazione delle emissioni sembra lasciare alle imprese un ampio margine di manovra per poter **dichiarare in modo del tutto arbitrario le loro prestazioni ambientali** e, in particolare, gli **sforzi dichiarati di riduzione delle emissioni di carbonio**. Per esempio, la dichiarazione delle **emissioni *Scope 3***, in ragione della loro natura, che rende spesso complicata una loro accurata quantificazione, appare a tutt'oggi piuttosto approssimativa.

Nell'ambito dei regimi volontari, tale determinazione è facoltativa e, sulla base di alcuni studi, **solo un ristretto numero di imprese al livello unionale ha dichiarato tali emissioni nel reporting di sostenibilità**. Tale carente o approssimativa rendicontazione aumenta in modo esponenziale il rischio per la maggioranza delle imprese di presentare un reporting di sostenibilità impreciso rispetto alla loro reale performance in termini di emissioni di carbonio e ciò appare ancor più grave se si considera che per molte imprese **le emissioni *Scope 3* rappresentano una parte significativa della loro *carbon footprint totale***. Inoltre, esiste il rischio che le imprese possano **esternalizzare le proprie emissioni di carbonio alla supply chain**, riducendo così le emissioni dichiarate e mantenendo o addirittura aumentando la quantità di emissioni complessive generate in relazione ai loro prodotti, attività e asset.

Recenti studi condotti a livello internazionale hanno, ad esempio, dimostrato che **le organizzazioni che fanno ricorso a pratiche di carbon offsetting** tendono a rallentare la loro propensione a creare valore sostenibile e a delegare gli sforzi ambientali a creditori di carbonio, anziché investire nella decarbonizzazione dei loro processi interni; ciò avrebbe l'effetto potenzialmente dannoso di **diminuire il senso di responsabilità ambientale** e incentivare una maggiore attitudine a **incorrere in pratiche di greenwashing**. Al riguardo, sarebbe inte-

ressante sviluppare un'analisi quantitativa sul **rapporto esistente tra le emissioni prodotte da un'organizzazione, il carbon offsetting e il greenwashing**, soprattutto in considerazione del fatto che questo ultimo può misurarsi proprio come la **divergenza esistente tra l'internalizzazione di pratiche sostenibili e l'esternalizzazione della sostenibilità** (***green claims***). Le imprese meno sostenibili tendono a risolvere questo disallineamento attraverso **l'acquisto di crediti di carbonio e il ricorso al carbon offsetting.**

Tanto più tale disallineamento è significativo tanto più esso è sintomatico di scarsi livelli di sostenibilità dell'organizzazione che, in genere, adotta un **green marketing fuorviante** che si fonda sull'assenza di evidenze scientifiche, sulla scarsa rilevanza delle affermazioni, sulla dipendenza da certificazioni fragili e fa ricorso a pratiche di carbon offsetting imprecise o poco trasparenti. Nel breve periodo, **le politiche di riduzione del carbonio,** accompagnate da un ben congegnato **green marketing,** possono rappresentare **un'efficace scorciatoia** per migliorare gli obiettivi di **profitto**, **i livelli reputazionali e il posizionamento sul mercato dell'organizzazione**, innescando meccanismi di "***basso rischio-alto rendimento***" e una correlata maggiore frequenza di comportamenti di **greenwashing**: in altri termini, la disponibilità di un'organizzazione ad a**cquistare i crediti di carbonio** sembrerebbe rivelare preferenze per una **bassa performance ambientale e una alta comunicazione di green marketing.**

In ultima analisi, il **carbon offsetting** potrebbe rappresentare, nel breve periodo, il tentativo da parte delle imprese - spesso ambiguo e poco trasparente - di **nascondere il reale impatto ambientale dietro sforzi di compensazione del carbonio**, anziché avviare un'analisi approfondita del ciclo di vita aziendale, che consideri ogni aspetto delle operazioni di un'organizzazione, identificando le aree in cui l'impatto ambientale è più significativo, comprendere gli aspetti di criticità ed elaborare un piano d'azione che individui le migliori pratiche e le soluzioni innovative volte a migliorare le performance ambientali dell'organizzazione. In questo modo, le organizzazioni possono instaurare **un rapporto di fiducia con gli stakeholder e garantire una governance che esprima la chiara volontà di creare valore sostenibile**, coniugando l'ambizione di incrementare la produzione economica con una maggiore responsabilità ambientale. Pertanto, s**olo dopo aver raggiunto riduzioni significative delle emissioni prodotte**, le organizzazioni B2B dovrebbero considerare di mitigare il loro impatto residuo attraverso **l'acquisto dei crediti di carbonio**; tale approccio eviterebbe che la compensazione delle emissioni di carbonio non diventi **un mero atto simbolico** e impedirebbe che le imprese incorrano in **pratiche di greenwashing**, adottando iniziative di compensazione per coprire carenze o sforzi ambientali inesistenti.

Da ultimo, è importante osservare come la direttiva 2024/825/UE del 28 feb-

braio 2024, in tema di **responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde** mediante il miglioramento della **tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione** (***Green Claims Directive***) - in vigore dal 26 marzo 2024 e che dovrà essere recepita dagli Stati membri **entro il 27 marzo 2026** - abbia introdotto **norme specifiche a tutela dei consumatori**, volte a contrastare le **pratiche commerciali sleali adottate dalle organizzazioni B2C** che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere **scelte di consumo sostenibili**.
La direttiva ha modificato l'Allegato I della direttiva 2005/29/CE, in tema di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, includendo tra le pratiche commerciali sleali anche le **asserzioni ambientali e sociali ingannevoli** (***greenwashing e socialwashing***).
Tra i divieti introdotti dalla ***Green Claims Directive*** figura anche il **divieto di formulare asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra** che sostengono l'impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente di un bene o un servizio, in termini di emissioni di gas a effetto serra. Tale divieto è stato introdotto dalla Green Claims Directive, tra gli altri, nell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE, in quanto **ingenera nei consumatori l'erronea convinzione** che tali asserzioni si riferiscano al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto, ovvero che il consumo di tale prodotto **non abbia alcun impatto ambientale** (neutrale dal punto di vista climatico, certificato neutrale in termini di emissioni di CO2, a zero emissioni nette per il clima, compensazione climatica, impatto climatico ridotto, impronta di CO2 ridotta, ecc.).
Le asserzioni in tema di compensazione delle emissioni sono **consentite** solo se si basano sull'impatto **effettivo del ciclo di vita del prodotto** e non sulla **compensazione delle emissioni di gas a effetto serra estranee alla catena del valore del prodotto** e ciò in ragione del fatto che le emissioni prodotte dal bene o servizio e la compensazione delle stesse attraverso il finanziamento di progetti sui crediti di carbonio sono grandezze tra loro non equivalenti. Le imprese possono divulgare green claims riferiti ai loro investimenti in iniziative ambientali, comprese le **pratiche di carbon offsetting**, purché le stesse forniscano **informazioni non ingannevoli e conformi ai requisiti stabiliti dal diritto eurounitario**.

_____
*Marco Letizi, PhD, Avvocato Dottore Commercialista Revisore Legale, Consulente Globale delle Nazioni Unite, Commissione Europea e Consiglio d'Europa, Autore